




Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI



Documentazione e ricerche

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea
per il 2008

*I temi all'attenzione del Comitato per la legislazione e delle
Commissioni permanenti*

n. 120

1° febbraio 2008



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

Programma legislativo e di lavoro della
Commissione europea per il 2008

*I temi all'attenzione del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni permanenti*

n. 120

1° febbraio 2008

DIPARTIMENTO AFFARI COMUNITARI

<i>Consigliere</i>	Filippo Cinoglossi (9011)
<i>Documentarista</i>	Antonella Degano (3612)
<i>Segretario</i>	Annamaria Moretto (9409)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0019.doc

INDICE

Introduzione	1
▪ Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2008	1
▪ Il Programma della Presidenza slovena	5

SCHEDE DI LETTURA

Comitato per la legislazione	11
▪ La qualità della legislazione nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008	11
▪ Gli indirizzi del Parlamento europeo in materia di qualità della legislazione e di semplificazione	14
▪ Le più recenti iniziative dello Stato per la qualità della legislazione	16
▪ Le più recenti iniziative delle Regioni per la qualità della legislazione	19
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	23
▪ Sicurezza dei cittadini	23
- <i>Legislazione regionale</i>	26
▪ Immigrazione e asilo	27
- <i>Legislazione regionale</i>	30
▪ Libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea	31
▪ Pari opportunità	32
- <i>Legislazione regionale</i>	33
▪ Parlamento europeo: sistema elettorale	35
Giustizia	37
▪ Lotta al terrorismo internazionale	37
▪ Lotta al traffico ed al consumo di stupefacenti	38
▪ Iniziative nel settore della giustizia civile e della tutela dei consumatori	39
▪ Trasmissione delle informazioni in ambito giudiziario	39

Bilancio	41
▪ Politica di coesione	41
▪ Le risorse per le aree depresse nel Bilancio 2008 riclassificato	45
▪ Le risorse a legislazione vigente per il 2008	45
▪ Le risorse per le aree sottoutilizzate nella manovra 2008-2010	46
Finanze	49
▪ Politica fiscale	49
▪ Mercati finanziari, diritto societario e assicurazioni	51
Cultura, scienza ed istruzione	55
▪ Istruzione	55
▪ Ricerca scientifica	55
▪ Tutela dei minori	56
▪ Multilinguismo	57
Ambiente	59
▪ Cambiamento climatico	60
▪ Biodiversità	63
Trasporti, poste e telecomunicazioni	65
▪ Trasporti sostenibili	65
▪ Trasporto aereo	66
▪ Trasporto marittimo	67
▪ Comunicazioni	68
Attività produttive, commercio e turismo	71
▪ Concorrenza	71
▪ Energia	79
▪ Tutela dei consumatori	83
Lavoro pubblico e privato	85
▪ Occupazione e mercato del lavoro	85
▪ Pari opportunità	89
Affari sociali	91
▪ Tutela della salute	91
▪ Salute veterinaria	92
▪ Trapianti	92
▪ Prodotti farmaceutici e farmacovigilanza	92
▪ Politiche sociali	93

Agricoltura	95
▪ La politica agricola	96
▪ La politica della pesca	99

INTRODUZIONE

Le Istituzioni comunitarie hanno di recente adottato i rispettivi programmi di intervento per il 2008, individuando le priorità politiche, gli obiettivi e le principali iniziative da adottare.

In particolare la **Commissione** ha presentato il 23 ottobre 2007 il **Programma legislativo e di lavoro per il 2008**, che è stato approvato con una risoluzione del Consiglio il 12 dicembre 2007.

Nello stesso mese di dicembre 2007 è stato presentato il Programma semestrale della Presidenza slovena (per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2008), basato sul programma proposto congiuntamente – nel dicembre 2006 – dalle presidenze tedesca, portoghese e slovena per il periodo 1° gennaio 2007-30 giugno 2008.

La presentazione del programma da parte delle tre presidenze è avvenuta ai sensi della Decisione adottata il 15 settembre 2006 dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, con la quale è stata razionalizzata la programmazione delle attività prevedendo un programma operativo di 18 mesi, in sostituzione del precedente programma annuale, che le tre presidenze in carica per il periodo di tempo considerato presentano al Consiglio medesimo per l'approvazione. Pertanto ogni 18 mesi le tre presidenze incaricate dovranno predisporre, in stretta cooperazione con la Commissione e previa adeguate consultazioni, un progetto di programma delle attività che il Consiglio intende perseguire. Le tre presidenze presentano congiuntamente il progetto di programma almeno un mese prima del periodo considerato al Consiglio Affari generali e Relazioni esterne che, convocato in apposita sessione, procede alla sua approvazione¹.

Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2008

In via preliminare la Commissione, nel suo **Programma per il 2008** – predisposto tenendo conto sia dei risultati del dialogo con il Parlamento europeo e con il Consiglio in merito alla strategia politica annuale per il 2008², sia dei contributi pervenuti dai Parlamenti nazionali - afferma il suo intenzione di continuare a privilegiare il conseguimento di risultati concreti nell'ambito degli **obiettivi** strategici già individuati all'inizio del suo mandato, ovvero:

¹ Art. 2, par. 4 della Decisione.

Viene inoltre specificato che il programma di 18 mesi "comprende una parte introduttiva generale che colloca il programma nel contesto degli orientamenti strategici a più lungo termine dell'Unione europea. Le tre presidenze incaricate di preparare il progetto di programma di 18 mesi consulteranno le tre presidenze successive riguardo a tale parte, nel quadro delle adeguate consultazioni" di cui all'art. 2, par. 4, prima frase.

"Il progetto di programma dovrebbe riguardare anche i punti pertinenti derivanti dal dialogo sulle priorità politiche per l'anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione".

² COM(2007)65.

- ✓ prosperità;
- ✓ solidarietà;
- ✓ sicurezza dei cittadini;
- ✓ libertà,
- ✓ promuovere.

oltre al rafforzamento **del ruolo dell'Europa** nel resto del mondo.

Il programma di lavoro per il 2008 è incentrato su un numero limitato di iniziative politiche, e comprende iniziative definite "strategiche" ed iniziative dette "prioritarie" che saranno completate entro un arco di tempo variabile da 12 a 18 mesi. Tutte le iniziative saranno soggette al controllo qualitativo dell'analisi di impatto da parte dell'apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Commissione stessa.

Per quanto concerne l'attuazione delle suindicate **priorità**, il programma prevede l'adozione delle seguenti misure:

- per la **crescita e l'occupazione** occorre: riflettere sull'esigenza di un perfezionamento della Strategia di Lisbona, quale strumento essenziale atto a favorire l'integrazione sociale; creare incentivi ed opportunità nel campo dell'istruzione e della formazione lungo l'intero arco della vita, promuovere politiche attive di integrazione e misure di adeguata protezione sociale; studiare adeguate misure per un migliore funzionamento dei mercati dei servizi finanziari; predisporre misure specifiche per le imprese, in particolare per le "piccole imprese"; avviare un'*analisi strategica dell'Unione monetaria europea* e presentare proposte per il futuro dell'UME;
- per **un'Europa sostenibile**: si evidenzia come la lotta contro il mutamento climatico sia una priorità l'anno 2008 al riguardo la Commissione presenterà un *Libro bianco sull'adeguamento all'impatto al mutamento climatico* e un *secondo esame strategico del settore energetico*. Particolari misure saranno adottate per l'integrazione della *dimensione ambientale nel settore dei trasporti*, per la *vigilanza in materia di ambiente e sicurezza*, mentre la *politica agricola comune (PAC)* sarà oggetto di riforma e saranno potenziate le modalità di controllo della politica comune della *pesca*;
- per la **politica comune in materia di migrazione**: occorre gestire correttamente la migrazione dei lavoratori, sostenere la migrazione circolare e promuovere l'istruzione e l'integrazione dei lavoratori migranti. Settori chiave di attività saranno il controllo delle frontiere esterne e la definizione di una *politica comune in materia di asilo*;

- per la **centralità dei cittadini**: bisogna definire una moderna *agenda sociale per l'Europa*, in grado di conciliare la sfera professionale e quella privata e familiare, adottare nuove iniziative in campo sanitario, sviluppare le infrastrutture di comunicazione ed informazione;
- per l'**Europa quale partner mondiale** bisogna favorire la *politica di vicinato europea* e formulare adeguate proposte per adeguare la strategia di allargamento dell'Unione, con particolare attenzione per la definizione del futuro *status* del Kosovo.

Iniziative strategiche

Le **iniziative strategiche** che saranno al centro delle azioni comunitarie nel 2008 sono così individuate dalla Commissione:

- ***Attuazione delle politiche concordate***

La Commissione intende finalizzare le proposte relative a:

- energia e mutamento climatico, con l'obiettivo di giungere ad un accordo che subentri al protocollo di Kyoto: al riguardo si osserva che in data 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha adottato un importante pacchetto di proposte che darà attuazione agli impegni assunti dal Consiglio europeo in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili;
- attuazione della normativa in materia di registrazione, valutazione ed autorizzazione dei prodotti chimici (REACH);
- attuazione di programmi-quadro per la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- migliore disciplina dei mercati finanziari;
- adozione delle riforme di mercato nel campo della politica agricola comune ed entrata in vigore di tutti i nuovi programmi 2007-2013 nel settore della politica di coesione (452 programmi), dello sviluppo rurale (96 programmi) e della pesca;
- esame delle opzioni relative alla base di imposizione unica a livello dell'UE per le imprese;
- contrasto del traffico e del consumo degli stupefacenti;
- adozione del piano d'azione a favore della nuova *politica marittima dell'UE* e del piano d'azione per in periodo di sei anni relativo alla strategia europea in materia di *salute animale*.

- ***Scena internazionale***

La Commissione nel 2008 intende:

- procedere nei *negoziati di adesione* con la Turchia e con la Croazia e gli *accordi di stabilizzazione e di associazione* con i Balcani occidentali;
- presentare una seconda serie di *relazioni sullo stato di avanzamento* nel quadro della politica di vicinato europea;
- attivarsi per un *accordo commerciale* dell'OMC;
- proseguire nella preparazione o conclusione di *accordi con i paesi terzi*;
- continuare l'impegno a favore della *stabilizzazione e ricostruzione* in Medio Oriente.

▪ ***Gestione dei programmi finanziari***

La Commissione prevede la conclusione dei programmi finanziari adottati nel periodo 2000-2006, tra i quali di particolare rilievo sono quelli in materia di coesione, occupazione, solidarietà sociale, istruzione e formazione, ricerca e innovazione, istruzione e formazione. Nell'attuazione di questi programmi la Commissione intende garantire l'ottimizzazione delle risorse finanziarie.

▪ ***Gestione dell'acquis comunitario***

La Commissione intende garantire meglio una effettiva applicazione del diritto comunitario, anche mediante l'utilizzo di meccanismi di monitoraggio preventivo delle legislazioni nazionali, promuovendo la partecipazione alla rete SOLVIT.

Le nuove strategie per il 2008

Per quanto concerne l'elaborazione di nuove strategie per il 2008, la Commissione presenterà:

- un libro verde sulla coesione sociale;
- un'iniziativa sul consumo di frutta a scuola;
- le conclusioni del bilancio sulla realtà sociale;
- una comunicazione relativa alla prossima strategia pluriennale per istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- uno studio di fattibilità sullo statuto della fondazione europea;
- il riesame del regolamento sulle concentrazioni e l'avvio delle consultazioni per la revisione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, nonché per disciplinare gli aiuti all'industria cantieristica.

La Commissione inoltre preparerà le azioni in vista dell'anno europeo della creatività e dell'innovazione del 2009 e l'esame del bilancio 2008-2009.

Legiferare meglio

La Commissione considera la semplificazione del quadro normativo e degli adempimenti amministrativi una *priorità essenziale*. Pertanto con il Programma “Legiferare meglio” intende puntare sul miglioramento della regolamentazione e la maggiore qualità della legislazione, quali elementi indispensabili ad incentivare la crescita, la competitività e l’occupazione³.

Il Programma varato nel 2007 vuole ridurre, entro il 2012, del 25% gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese dell’UE: di tale riduzione i principali beneficiari saranno le piccole e medie imprese.

Comunicare sull’Europa

La Commissione intende proseguire e consolidare nel 2008 i propri sforzi per comunicare con i cittadini sulle tematiche europee in modo da associarli al processo decisionale. Vengono pertanto per la prima volta proposte priorità in fatto di *comunicazione interistituzionale* (cfr. l’Allegato 4 al Programma).

Il Programma della Presidenza slovena

Il **Programma** del semestre della Presidenza slovena (1° gennaio-30 giugno 2008), che si basa sulle priorità definite nel programma presentato congiuntamente dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena nel gennaio 2007, indica i seguenti cinque **settori prioritari di intervento**:

✓ il futuro dell’Unione europea;

Compito della Presidenza slovena sarà garantire il successo del processo di ratifica del Trattato di Lisbona e, successivamente, procedere alla revisione di alcune politiche dell’UE, tra le quali la politica agricola comune, e del bilancio dell’Unione.

Ulteriori punti essenziali sono considerati:

- il rafforzamento dell’area Schengen, con l’entrata in funzione del nuovo sistema di informazione;
- la creazione di un sistema europeo comune di asilo e l’adozione di un codice comunitario di visti al fine di superare i problemi legati all’immigrazione;
- una maggiore cooperazione tra le forze di polizia e tra le autorità giudiziarie, sia in materia penale sia in materia civile e commerciale;
- il potenziamento del ruolo esterno dell’UE nel campo della sicurezza, dello sviluppo e delle relazioni commerciali;

³ Sui contenuti del Programma “Legiferare meglio” cfr. la scheda relativa al Comitato per la legislazione

- lo sviluppo della politica europea di vicinato ed il miglioramento delle relazioni con i paesi terzi;
- il rafforzamento del ruolo globale dell'UE nell'ambito della politica commerciale.

✓ **il pacchetto energetico e climatico;**

Il programma evidenzia l'importanza di promuovere una politica energetica e climatica che garantisca la riduzione dei gas ad effetto serra e la promozione di energie rinnovabili. Pertanto la Presidenza slovena intende impegnarsi per un accordo per un'ulteriore liberalizzazione del mercato interno nel settore del gas e dell'elettricità, per la prosecuzione del dialogo energetico con gli altri paesi, per il raggiungimento di accordi sul regime dopo Kyoto.

Si rileva che in data 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha adottato un importante pacchetto di proposte che darà attuazione agli impegni assunti dal Consiglio europeo in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili. Le misure previste accresceranno significativamente il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili in tutti i paesi e imporranno ai governi obiettivi giuridicamente vincolanti. Grazie a una profonda riforma del sistema di scambio delle quote di emissione, che imporrà un tetto massimo alle emissioni a livello comunitario, tutti i principali responsabili delle emissioni di CO₂ saranno incoraggiati a sviluppare tecnologie produttive pulite. Il pacchetto legislativo intende consentire all'Unione europea di ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas serra e porta al 20% la quota di rinnovabili nel consumo energetico entro il 2020, secondo quanto deciso dai capi di Stato e di governo europei nel marzo 2007. La riduzione delle emissioni sarà portata al 30% entro il 2020 quando sarà stato concluso un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

✓ **l'attuazione della strategia di Lisbona;**

Il rilancio della strategia di Lisbona, avvenuto nel 2005, ha indicato i seguenti assi prioritari: conoscenza e innovazione, promozione di un'economia competitiva e dinamica, crescita e occupazione al servizio della coesione sociale. Pertanto il nuovo ciclo triennale, iniziato nel 2008, dovrà garantire la realizzazione delle riforme in tali settori. Al riguardo la Presidenza slovena indica le seguenti azioni da intraprendere:

- investimenti nella società della conoscenza, anche mediante la creazione di uno spazio europeo della ricerca e la promozione di infrastrutture di ricerca competitive a livello mondiale;
- promozione di un'economia competitiva e dinamica, migliorando l'efficienza del mercato interno, promuovendo il sostegno alle piccole e medie imprese, adottando iniziative in materia di semplificazione della legislazione e di riduzione degli oneri amministrativi;
- investimenti nel capitale umano, con l'adozione di iniziative atte a garantire la flessicurezza, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, la promozione delle pari opportunità, l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, la promozione del multilinguismo e delle competenze interculturali;

- maggiore cooperazione nel settore della salute, anche mediante la creazione di servizi sanitari transfrontalieri;
- sicurezza alimentare, da attuarsi sia mediante la riforma del settore del vino sia con la lotta contro la pesca illegale e non regolamentata;
- sicurezza dei trasporti con un ulteriore sviluppo della rete transeuropea di trasporto.

✓ **l'allargamento e la politica europea di vicinato**

Oltre al proseguimento dei negoziati con la Turchia e la Croazia per l'adesione di questi Paesi nell'Unione europea, la presidenza slovena considera di particolare rilievo per la sicurezza e la prosperità dell'intera Unione europea garantire la stabilità nei Balcani. Pertanto viene riconfermato quanto stabilito dalla cosiddetta "Agenda di Salonicco" del 2003, in particolare per quanto riguarda gli accordi di associazione e stabilizzazione e il rafforzamento della cooperazione regionale. Sulla base delle conclusioni del Consiglio del dicembre 2007 viene anche previsto il rafforzamento della cooperazione europea nel Kosovo anche tramite la continuazione dei preparativi per la Conferenza dei donatori per il Kosovo.

✓ **il dialogo interculturale**

Il programma della Presidenza slovena, nel ricordare che il 2008 è l'**Anno europeo del dialogo interculturale**, attribuisce grande importanza al dialogo fra culture, credenze e tradizioni all'interno dell'Unione europea come strumento per il superamento delle diversità e per la lotta contro la criminalità ed il terrorismo. A tal fine la Presidenza intende organizzare una serie di eventi e di iniziative volte a favorire tale dialogo.

Il futuro dell'Europa e la ratifica del Trattato di Lisbona - Dopo la firma del Trattato di riforma avvenuta a Lisbona il 13 dicembre scorso, la Slovenia che intende impegnarsi tenacemente per far sì che il nuovo Trattato possa entrare in vigore prima delle elezioni europee del 2009, ha voluto essere d'esempio per gli altri Stati membri e già il 17 dicembre 2007 lo ha ratificato per via parlamentare.

Il **presente dossier**, ripartito in relazione ai settori di competenza del Comitato per la legislazione e di ciascuna Commissione, illustra le principali questioni all'esame di tali sedi parlamentari, mettendo in evidenza le iniziative, appena concluse o in procinto di avvio, che presentino profili di collegamento con gli argomenti inseriti all'interno del programma comunitario in esame.

Schede di lettura

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

La qualità della legislazione nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008

L'obiettivo di semplificare e modernizzare il quadro normativo in Europa figura, come ormai consuetudine da qualche anno, tra le priorità anche del programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2008.

Il paragrafo 5 del programma, integralmente dedicato ai temi della qualità della legislazione, indica già nel titolo gli strumenti per conseguire questo obiettivo strategico trasversale:

• **il pacchetto “Legiferare meglio”:**

è la cornice entro la quale si inscrivono le attività della Commissione volte alla semplificazione legislativa ed amministrativa.

La strategia globale per legiferare meglio si iscrive nel contesto della rinnovata strategia di Lisbona, incentrata sulla crescita e l'occupazione, per far sì che il quadro normativo comunitario contribuisca al conseguimento di tali obiettivi di crescita ed occupazione, continuando a tenere conto degli obiettivi sociali ed ambientali.

La politica volta al miglioramento della legislazione mira a semplificare e perfezionare la normativa esistente, a concepire meglio le nuove disposizioni ed a rafforzare il rispetto e l'efficacia della normativa. Essa si basa su tre linee d'azione principali:

- promuovere l'elaborazione e l'applicazione di migliori strumenti di legiferazione a livello europeo, con specifico riguardo alla semplificazione, alla riduzione degli oneri amministrativi ed alla valutazione d'impatto;
- lavorare a più stretto contatto con gli Stati membri per garantire che i principi di una migliore legiferazione siano applicati coerentemente in tutta l'Unione europea da tutti i partecipanti al processo normativo;
- rafforzare il dialogo costruttivo tra le parti interessate e tutti i partecipanti al processo normativo ai livelli comunitario e nazionale.

Il pacchetto “Legiferare meglio” figura tra le iniziative strategiche e prioritarie della Commissione, indicate nell'allegato 1 al programma, con la previsione di tre distinte azioni:

a) *revisione strategica*: si prevede una comunicazione volta a presentare lo stato di avanzamento del programma “Legiferare meglio”, anche con riguardo

alle prime esperienze relative al comitato per la valutazione di impatto, e ad annunciare alcune nuove iniziative.

Il *Comitato per la valutazione d'impatto (Impact Assessment Board-IAB)*, composto da alti funzionari, si è insediato nel novembre 2006, sotto la diretta autorità del presidente della Commissione. Il Comitato ha *in primis* il compito di valutare la qualità delle analisi di impatto, fornendo, ove necessario, un sostegno metodologico ai servizi responsabili.

Le valutazioni del Comitato sono pubblicate sul sito *web* del Comitato stesso;

b) *la seconda relazione sullo stato di avanzamento in materia di semplificazione*: anche in questo caso, si prevede di adottare una comunicazione che descriverà lo stato di avanzamento del programma permanente in materia di semplificazione e formulerà nuove proposte in materia. La relazione, tra l'altro, analizzerà a livello interistituzionale i progressi compiuti nell'adozione delle proposte di semplificazione e descriverà lo stato di avanzamento del programma indicativo di codificazione, che la prima relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo (COM (2006) 690 definitivo) ha aggiornato al periodo 2006-2009.

Nel nuovo programma modulato di semplificazione per il periodo 2006-2009 la Commissione annuncia complessivamente 109 iniziative di semplificazione, articolate in 43 rifusioni, 12 codificazioni e 8 abrogazioni;

c) *la relazione sullo stato di avanzamento in materia di oneri amministrativi*: il Consiglio dei ministri europeo della primavera 2007, svoltosi a Bruxelles l'8 e 9 marzo, ha fissato l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi all'interno dell'Unione europea in una misura pari al 25 per cento entro il 2012, invitando gli Stati membri a fissare i loro obiettivi nazionali – con un livello di ambizione comparabile a quello comunitario – entro il 2008⁴. La commissione sta perseguendo questo obiettivo dando attuazione ad un programma d'azione predisposto l'anno scorso, che fornisce un elenco di circa 40 testi legislativi e 13 settori prioritari che determinerebbero circa l'80% dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese. Il programma individua inoltre una prima serie di "interventi rapidi", che potrebbero consentire il raggiungimento di risultati concreti in tempi brevi e con modifiche normative relativamente modeste.

⁴ L'articolo 9 dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007, fa proprio l'obiettivo della Commissione europea: "Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano fissano l'obiettivo di ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi d'informazione imposti alle imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 in materia di *Better Regulation* e, pertanto, si impegnano a definire le modalità con le quali intendono individuare, misurare e ridurre i suddetti oneri".

• **la semplificazione:**

il programma legislativo e di lavoro per il 2008 afferma che sulle 47 iniziative di semplificazione che la Commissione, nel programma per il 2007, aveva previsto di adottare nell'anno di riferimento, 44 (pari al 94 per cento) sarebbero state effettivamente adottate entro il 31 dicembre. Per il 2008, il programma pone l'obiettivo dell'esecuzione delle iniziative già previste e l'adozione di 45 nuove proposte, 15 delle quali inedite, riguardanti vari settori, quali l'agricoltura, la costruzione automobilistica, la pubblica sanità, l'ambiente e l'energia.

Le 45 iniziative di semplificazione vengono elencate nell'allegato 2 al programma e sono così raggruppabili, in base alle tecniche che si prevede di utilizzare:

- **28** iniziative di *revisione* della normativa vigente in diversi settori;
- **1** di *revisione, rifusione e abrogazione* della normativa vigente in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM), al fine di pervenire – negli auspici della commissione (pag. 34 del programma) – ad un unico testo giuridico semplificato, che dovrebbe facilitare l'accesso alla legislazione in vigore, rafforzando in tal modo la trasparenza e la chiarezza del diritto;
- **10** iniziative di *rifusione*⁵, volte ad integrare in un unico strumento legislativo le direttive originarie riguardanti determinate materie e le modifiche apportate dall'atto di rifusione stesso;
- **2** iniziative di *abrogazione*, riguardanti, rispettivamente, 8 direttive in materia di metrologia (previo ampliamento del campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE) e 4 direttive sugli apparecchi a pressione;
- **3** iniziative di *rifusione o revisione*, le quali si basano sia sulla modifica del quadro normativo vigente, sia sulla tecnica di consolidare in un unico documento la direttiva originale e le relative modifiche. I settori interessati da tali iniziative sono il rendimento energetico nell'edilizia, l'equipaggiamento marittimo e l'aviazione civile (in questo caso si procederà anche all'adozione di un atto legislativo che unificherà le direttive 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, e 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile);
- **1** iniziativa di *codificazione*, volta a codificare le sei direttive attualmente vigenti in un'unica direttiva sull'assicurazione di autoveicoli, al fine – negli obiettivi della Commissione (pag. 40 del programma) – di disporre di un

⁵ La rifusione si può definire come un processo mediante il quale un nuovo atto giuridicamente vincolante, che abroga gli atti cui si sostituisce, combina insieme, da una parte, la modifica della sostanza politica della legislazione e, dall'altra, la codificazione delle altre disposizioni destinate a rimanere immutate.

acquis in materia più comprensibile, più facile da applicare e più efficiente in termini di realizzazione degli obiettivi.

• **il ritiro di proposte:**

l'allegato 3 al programma legislativo elenca 30 proposte pendenti dinanzi al legislatore, adottate dalla Commissione entro la fine del 2005, che sono state ritirate al termine dell'esame condotto in forza dell'impegno assunto nel programma legislativo per il 2007. Si tratta di un'attività finalizzata al disboscamento delle iniziative legislative della Commissione pendenti dinanzi al legislatore da più lungo periodo che sta dando importanti risultati. La Commissione conferma il proprio impegno anche per il 2008.

• **la riduzione dei costi amministrativi:**

Il programma legislativo conferma tale obiettivo, dando conto dell'allestimento di un sito Internet in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che invita le imprese europee a presentare suggerimenti riguardanti la riduzione degli oneri amministrativi, e dell'istituzione di un gruppo di alto livello di esperti indipendenti, chiamato ad una funzione consultiva nell'attuazione del programma d'azione;

Nei paragrafi che seguono si dà brevemente conto delle linee evolutive registrate a livello nazionale in materia di semplificazione e di valutazione di impatto⁶.

Gli indirizzi del Parlamento europeo in materia di qualità della legislazione e di semplificazione

Il Parlamento europeo sta seguendo con interesse le attività della Commissione in materia di qualità della legislazione e di semplificazione del contesto normativo, sulle quali ha avuto modo di pronunciarsi, in particolare, il 4 settembre 2007, con l'approvazione di due distinte risoluzioni, al termine della discussione sulla strategia di semplificazione del contesto normativo e del programma "Legiferare meglio". Si tratta di due documenti di notevole interesse, di cui appare utile richiamare alcuni passaggi.

⁶ Per ulteriori approfondimenti sulle iniziative assunte dall'Unione europea si rimanda ai seguenti fascicoli di documentazione, elaborati dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con il Servizio per la qualità degli atti normativi – Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi d'impatto degli atti *in itinere* del Senato della Repubblica: il quaderno "Analisi di impatto ed Unione europea. Le iniziative della Commissione europea", uscito il 14 novembre 2006; i dossier della collana "Documentazione e ricerche" del Servizio Studi della Camera n. 48 ("Le iniziative della Commissione europea per la semplificazione normativa nel 2006") e n. 56 ("Le iniziative dell'Unione europea per la riduzione degli oneri amministrativi").

Nella prima di tali risoluzioni, il Parlamento, tra l'altro:

- preso atto con favore dell'inserimento, per la prima volta, nel programma legislativo e di lavoro per il 2007, delle iniziative sulla semplificazione, "chiede alla Commissione d'inserire d'ora in poi e sistematicamente le iniziative di semplificazione in un'apposita parte del programma legislativo e di lavoro; di indicare inoltre nella stessa sede qual è la priorità che essa intende dare alle singole iniziative di semplificazione e, a tale scopo, di precisare già nella strategia politica annuale le proposte di semplificazione all'inizio del processo annuale di programmazione legislativa; di evitare infine la proliferazione di documenti contenenti liste di iniziative di semplificazione, in modo tale da avere un quadro di riferimento quanto più preciso è possibile". *Si segnala che la Commissione ha seguito le indicazioni del Parlamento europeo in ordine alle iniziative di semplificazione. Sembrerebbe auspicabile l'attuazione anche dell'indirizzo relativo ad un preciso quadro di riferimento, visto che sono diversi i documenti che recano liste di iniziative di semplificazione*⁷;

- "propone alla Commissione di adottare una volta per tutte la rifusione come tecnica legislativa ordinaria al fine di permettere di disporre, per ciascuna iniziativa, del testo nella sua interezza anche in presenza di modifiche puntuali, con la chiara indicazione delle parti nuove e di quelle rimaste invariate, consentendo così una maggiore leggibilità e una maggiore trasparenza della legislazione comunitaria" ; come *second best* rispetto alla rifusione il Parlamento indica senz'altro la codificazione. *Si tratta di una netta opzione, operata anche in nome della trasparenza.*

Nella risoluzione sul programma "Legiferare meglio" , articolata in 54 punti, il Parlamento europeo si sofferma dettagliatamente sull'analisi d'impatto, invitando tra l'altro la Commissione: a tenerlo informato sulle decisioni adottate dal comitato per la valutazione d'impatto; a fornire valutazioni che presentino un numero adeguato di scenari ed opzioni; a procedere a consultazioni le più ampie possibili. Più in generale, il Parlamento europeo richiama la necessità di una piena collaborazione delle istituzioni comunitarie, che devono essere adeguatamente responsabilizzate e garantire la opportuna trasparenza, nonché della consultazione di tutte le parti interessate ai diversi processi normativi. Infine, si segnala l'invito alla Commissione "a porre maggiormente l'accento sull'attuazione, il rispetto e la valutazione della normativa comunitaria, quale parte essenziale del processo verso una migliore regolamentazione".

⁷ Già si è citata, a titolo esemplificativo, la prima relazione sullo stato di avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo, che reca una lista di iniziative di semplificazione per il periodo 2006-2009, la quale ha un orizzonte più ampio e contiene un maggior numero di iniziative rispetto a quelle prospettate nel programma legislativo.

Le più recenti iniziative dello Stato per la qualità della legislazione

Analogamente al contesto europeo, anche nell'ordinamento nazionale la semplificazione normativa ed amministrativa è da tempo all'attenzione dello Stato e delle Regioni. Per quanto riguarda il livello statale, può essere utile segnalare, come punto di partenza, la **legge 15 marzo 1997, n. 59**, la quale:

- ha avviato una vasta opera di riordino normativo, poi nuovamente disciplinata dalla legge 29 luglio 2003, n. 229, che individua, tra i principi e criteri direttivi di carattere generale cui il Governo si deve attenere nell'opera di razionalizzazione della normativa vigente, la "definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, (...) con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente";

- ha affidato alla legge di semplificazione annuale il compito di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi, mediante la delegificazione della normativa regolatrice dei procedimenti stessi.

Gli indirizzi indicati dalla legge n. 59 del 1997 in tema di riordino normativo e di semplificazione, soggetti a costante adeguamento, hanno trovato attuazione a livello statale attraverso l'adozione, complessivamente, di 18 testi unici e codici e di numerosi regolamenti di delegificazione e a livello regionale in un'intensa opera di semplificazione e riordino normativo, operata con modalità differenti da Regione e Regione ma sempre volta, tra l'altro, al disboscamento e razionalizzazione dello *stock* normativo. Anche a questo aspetto sono dedicate importanti disposizioni in diversi dei nuovi Statuti adottati dalle Regioni a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Da ultimo, la **legge 28 novembre 2005, n. 246**, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, reca tre importanti novità in materia:

- all'articolo 1, che novella l'articolo 20 della citata legge n. 59/1997, dispone che, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, il processo di codificazione di ciascuna materia sia accompagnato da una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia;
- all'articolo 2, che introduce l'articolo 20-*ter* nell'ambito della citata legge n. 59 del 1997, è prevista la possibilità per il Governo, le Regioni e le Province autonome di concludere, in sede di Conferenza Stato – Regioni o di Conferenza unificata, accordi o intese volti al perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Un primo accordo è stato siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007⁸;

⁸ All'accordo è dedicato il dossier n. 70 della collana "Documentazione e ricerche" del Servizio Studi della camera, elaborato nel maggio 2007 in collaborazione con il Servizio per la qualità degli atti normativi – Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi d'impatto degli atti *in itinere* del Senato della Repubblica.

- i commi da 12 a 24 dell'articolo 14 introducono una particolare procedura volta alla riduzione e alla semplificazione del *corpus* legislativo (cosiddetta "norma-ghigliottina"), che prevede, al termine della già avviata ricognizione delle leggi statali vigenti, l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, con l'eccezione di quelle elencate al comma 17 e di quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo con propri decreti legislativi. I commi 19-24 del medesimo articolo istituiscono e disciplinano un organismo parlamentare (la Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione) per il parere sugli schemi di decreto legislativo di individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 "delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore", che provvedono anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto. Il Governo ha presentato alle Camere, nel dicembre 2007, la relazione prevista dall'articolo 14, comma 12, della legge n. 246/2005, che individua le disposizioni statali vigenti nelle aree di competenza dei diversi Ministeri, evidenziando alcune incongruenze ed antinomie normative relative ai diversi settori legislativi.

I primi venti mesi della XV legislatura hanno fatto registrare ulteriori progressi e messe a punto in materia di semplificazione normativa e di riduzione dei costi amministrativi per i cittadini e le imprese.

In ordine cronologico si possono indicare:

- l'emanazione, il 12 settembre 2006, di due distinti DPCM, con i quali si è provveduto alla disciplina – rispettivamente – del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, la cui istituzione era stata prevista dall'**articolo 1 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4**, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (la costituzione del Comitato è avvenuta il 27 ottobre 2006) e dell'Unità per la semplificazione, la cui istituzione, in luogo di un precedente organismo⁹, era stata prevista dall'**articolo 1, comma 22-bis, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
- l'emanazione, l'8 marzo 2007, di un ulteriore DPCM, che, in base all'articolo 5 del DPCM relativo al Comitato interministeriale, ha istituito presso la Conferenza unificata Stato – Regioni – Autonomie locali il

⁹ Si tratta della Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione, già prevista dall'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. L'articolo 3 del decreto è interamente dedicato alla semplificazione amministrativa, in un contesto finalizzato a favorire la competitività. La denominazione era stata attribuita alla Commissione dal citato d.l. n. 4 del 2006.

Tavolo permanente per la semplificazione, composto dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori nonché da rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza dei presidenti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

- la stipula, il 29 marzo 2007, in sede di Conferenza unificata, del già citato Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, che tra l'altro contiene disposizioni (già richiamate) in materia di riduzione degli oneri amministrativi;
- la sigla, il 28 giugno 2007, di un protocollo di intesa volto ad istituire un comitato di raccordo tra il Parlamento e le Assemblee regionali, che dovrà occuparsi di molti aspetti afferenti alla qualità della legislazione¹⁰
- la presentazione alle Camere, da parte del Governo, dei seguenti documenti:
 - il 20 luglio 2007, il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2007¹¹;
 - il 31 luglio 2007 la prima relazione sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), di cui all'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246¹²;
 - il 14 dicembre 2007, la già citata relazione sull'attuazione della delega cosiddetta "taglialeggi", di cui all'articolo 14 della legge n. 246/2005;
- il 25 gennaio 2008, Il Presidente del Consiglio ha illustrato al Consiglio dei ministri le linee di un proprio decreto che detta le modalità di effettuazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), nonché della verifica d'impatto della regolamentazione (VIR)¹³.

¹⁰ Al protocollo d'intesa è dedicato il dossier n. 95 della collana "Documentazione e ricerche" del Servizio Studi della camera, elaborato nel luglio 2007 in collaborazione con il Servizio per la qualità degli atti normativi – Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi d'impatto degli atti *in itinere* del Senato della Repubblica.

¹¹ Al Piano è dedicato il dossier n. 92 della collana "Documentazione e ricerche" del Servizio Studi della Camera.

¹² Sulla relazione si veda il dossier n. 107 della collana "Documentazione e ricerche" del Servizio Studi della Camera.

¹³ L'AIR costituirà, si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, "per ogni provvedimento normativo emanato dal Governo, il necessario corredo esplicativo dei motivi che impongono la scelta di regolare una materia con un atto normativo nuovo (anziché modificare adeguatamente uno già in vigore, percorrere la via amministrativa oppure quella alternativa alla regolazione), nonché la "storia" del provvedimento stesso; è pertanto strumento fondamentale per incidere significativamente sul fenomeno dell'eccesso di regolazione che spesso va a discapito della sua qualità; il decreto adottato contiene un nuovo modello di relazione AIR al quale i Ministeri si dovranno conformare".

Si segnala infine che le Camere sono impegnate nell'esame di alcuni progetti di legge volti alla semplificazione amministrativa, tra i quali si segnalano i seguenti disegni di legge:

- S. 1859, in materia di modernizzazione ed efficienza delle Amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, già approvato dalla Camera (C. 2161) ed ora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato;

- C. 3308, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di sedi farmaceutiche, già approvato dal Senato (S. 1249) ed ora all'esame della Commissione Affari sociali della Camera.

Le più recenti iniziative delle Regioni per la qualità della legislazione

Già si sono segnalate, nel precedente paragrafo, le iniziative assunte in comune da Stato e Regioni, a livello sia di organi esecutivi sia di Assemblee.

Nel presente paragrafo si dà brevemente conto delle più recenti iniziative in tema di qualità della legislazione adottate a livello regionale, soffermandosi dapprima sulle iniziative assunte a livello coordinato da tutte le Regioni e spigolando poi sui provvedimenti di semplificazione approvati dalle singole Regioni e province autonome nel biennio 2006-2007.

Le iniziative condivise

Per quanto riguarda le iniziative condivise, limitandosi al solo 2007, si possono segnalare – in ordine cronologico – le seguenti:

- l'adozione, il 26 giugno, nel corso del primo convegno nazionale di CAPIRe¹⁴, da parte delle Assemblee legislative¹⁵ aderenti al progetto, della "Carta di Matera", con la quale le Assemblee stesse si impegnano ufficialmente nel promuovere l'uso di strumenti dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi ed alla valutazione degli effetti delle politiche;
- l'adozione, da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del documento "12 proposte per la riforma delle Assemblee legislative regionali". Tale documento, concordato a Palermo il 30 ottobre,

¹⁴ CAPIRe è un progetto promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Nato nel 2002, ha la missione di promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno alle Assemblee legislative.

¹⁵ Il documento, articolato in dieci punti corrispondenti ad altrettanti obiettivi operativi per la promozione di attività di controllo e valutazione in seno alle Assemblee legislative, è stato sottoscritto a Matera da 12 Consigli regionali; altre cinque Assemblee hanno comunicato l'intenzione di sottoscriverlo.

in occasione del convegno di presentazione del “Rapporto 2007 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea”, rappresenta una sintesi politica ed istituzionale del lavoro maturato in cinque Commissioni di studio per la riforma dei regolamenti consiliari e della legislazione connessa¹⁶, che tiene conto anche dei profili attinenti alla qualità della legislazione;

- la conclusione, nel mese di dicembre, dei lavori di redazione della terza edizione del manuale regionale di *drafting*, intitolato “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”. La nuova stesura fa seguito a quelle del 1992 e del 2002, già in uso presso molte Regioni ed è stata curata da un gruppo di lavoro nazionale costituito dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome d’intesa con l’Osservatorio legislativo interregionale.

I provvedimenti approvati dalle singole Regioni in materia di semplificazione e riordino normativo??

Si segnalano di seguito, Regione per Regione, i provvedimenti approvati nel biennio 2006-2007 che sembrano avere maggiore rilevanza in tema di semplificazione e riordino normativo.

Liguria:

la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 31, costituisce il terzo provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale e provvede tra l’altro all’abrogazione di 36 leggi e 23 regolamenti.

Sono stati inoltre approvati tre distinti testi unici con le seguenti leggi regionali: 31 ottobre, 2006, n. 33: Testo unico in materia di cultura (36 articoli); 2 gennaio 2007, n. 1: Testo unico in materia di commercio (162 articoli); 4 luglio 2007, n. 25: Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici (41 articoli).

Lombardia:

La Regione ha approvato dapprima la legge 9 marzo 2006, n. 7, recante la disciplina delle modalità e delle procedure per la redazione e l’approvazione di testi unici, cui ha dato pronta attuazione con tre leggi, relative all’approvazione dei seguenti testi unici: in materia di circoscrizioni comunali e provinciali (l. r. 15 dicembre 2006, n. 29: 25 articoli e 2 allegati); in materia di turismo (l. r. 16 luglio 2007, n. 15: 101 articoli e 4 allegati); in materia di istituzione di parchi (l. r. 16 luglio 2007, n. 16: 206 articoli e 2 allegati).

¹⁶ Le cinque Commissioni di studio si sono avvalse della partecipazione, oltre che delle Assemblee legislative regionali, anche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Appare rilevante anche la delibera della Giunta regionale in data 3 aprile 2007, n. 8/4502, che costituisce il primo provvedimento di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, concernente strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia. La delibera, volta alla semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali, è stata adottata in attuazione dell'articolo 5 della legge, che prevede la sostituzione con un'unica dichiarazione di tutti i "procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale".

Marche:

Si segnala la legge 11 luglio 2006, n. 9, recante il testo unico delle norme regionali in materia di turismo (76 articoli).

Provincia autonoma di Trento:

Sembrano di particolare rilievo le leggi provinciali: 27 marzo 2007, n. 7, che novella – tra l'altro – numerosi articoli della legge 30 novembre 1992, n. 23, *Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*; 15 novembre 2007, n. 19, *Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica*.

Umbria:

Rilevano due delibere della Giunta regionale (in data 22 febbraio 2006, n. 296 e in data 31 maggio 2006, n. 910) volte alla semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.

Veneto:

con 7 leggi collegate alla legge finanziaria 2006 sono state approvate disposizioni di riordino e semplificazione normativa nei seguenti settori: agricoltura, foreste, economia montana e caccia (l. r. 4 agosto 2006, n. 15: 31 articoli); sport, turismo, formazione e cultura (l. r. 10 agosto 2006, n. 16: 11 articoli); urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune (l. r. 10 agosto 2006, n. 18: 21 articoli); difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente (l. r. 16 agosto 2007, n. 20: 19 articoli); imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria (l. r. 16 agosto 2007, n. 21: 20 articoli); personale, affari istituzionali, rapporti con gli

enti locali (l. r. 16 agosto 2007, n. 22: 11 articoli); sociale, sanità e prevenzione (l. r. 16 agosto 2007, n. 23: 15 articoli).

Toscana:

Si segnala la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007 (legge 27 luglio 2007, n. 40: 65 articoli).

Valle d'Aosta:

La Regione ha approvato due leggi di manutenzione del sistema normativo regionale, rispettivamente riferite al 2006 (l. r. 4 agosto 2006, n. 21: 28 articoli) ed al 2007 (l. r. 29 marzo 2007, n. 4: 38 articoli).

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Il programma legislativo dell'Unione europea per l'anno 2008 presenta vari elementi di collegamento con l'attività legislativa svolta ovvero in corso d'esame parlamentare nelle materie di competenza della Commissione affari costituzionali, con principale riguardo alle questioni legate ai temi della **sicurezza**, all'**immigrazione** e al diritto d'**asilo**, alla **libera circolazione** dei cittadini dell'Unione europea, alle **pari opportunità**, nonché al sistema per l'elezione dei membri del **Parlamento europeo** spettanti all'Italia.

Sicurezza dei cittadini

In più di un'occasione, nell'ultimo anno, il Parlamento è intervenuto sulla complessa disciplina legislativa recante **benefici in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere**.

Il **D.L. 159/2007**¹⁷ (art. 34) ha provveduto ad **estendere** alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, talune **elargizioni** previste dalla L. 206/2004¹⁸ (art. 5, co. 1 e 2) in favore delle vittime del terrorismo. Il co. 3 dell'articolo ha inoltre novellato il co. 1 dell'art. 1 della L. 206/2004, precisando che ai fini delle misure previste dalla legge, rientrano fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si ricorda che una **progressiva estensione** dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere era stata prevista dalla legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 562-565), che allo scopo disponeva uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro. In attuazione della legge era stato emanato il D.P.R. 243/2006¹⁹.

Il co. 1-bis dell'art. 1, introdotto dall'art. 1, co. 1270, della **legge finanziaria 2007** (L. 296/2006) aveva esteso i benefici della L. 206/2004 ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime, nonché ai superstiti, della così detta "banda della Uno bianca".

La **legge finanziaria per il 2008**²⁰, al comma 105 dell'articolo 2, ha in seguito esteso alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle

¹⁷ D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

¹⁸ Legge 3 agosto 2004, n. 206, *Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici*.

¹⁹ D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, *Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

²⁰ L. 24 dicembre 2007, n. 244.

vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai **sindaci** vittime di atti criminali nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, di ulteriori elargizioni che la citata L. 206/2004, all'art. 5, co. 3 e 4, prevede a favore delle vittime del terrorismo.

Il successivo comma 106 ha introdotto ulteriori novelle alla disciplina di cui alla L. 206/2004, concernenti la misura della pensione diretta spettante agli invalidi, l'attribuzione ai figli maggiorenni dell'assegno vitalizio reversibile spettante alle vittime e ai loro superstiti, l'attribuzione a carico del Servizio sanitario nazionale di talune spese farmaceutiche.

Lo stesso co. 106 ha infine esteso i benefici previsti dalla L. 206/2004 anche agli **eventi terroristici accaduti all'estero a partire dal 1961**, purché le vittime fossero cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento. Tale misura formava oggetto di una proposta di legge (**A.C. 616**) approvata dalla Camera dei deputati e pendente presso la I Commissione del Senato.

Si ricorda che l'art. 3 della L. 246/2005²¹ (come modificato dall'art. 1, co. 13, della L. 228/2006²²) ha previsto una delega al Governo (che scadrà il 16 dicembre 2008 e non è ancora stata esercitata) per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace.

Con riguardo ai temi della sicurezza dei cittadini, può risultare opportuno segnalare l'entrata in vigore della L. 124/2007²³, recante una **nuova disciplina del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del segreto di Stato**. La legge ha sostituito interamente la disciplina recata dalla L. 801/1977²⁴ – della quale ha disposto l'abrogazione – innovando profondamente la materia.

La nuova disciplina incardina la responsabilità sulle attività dei servizi di informazione nel Presidente del Consiglio dei ministri, che può nominare un'"Autorità delegata" per la sicurezza della Repubblica. I preesistenti organismi operativi (Sismi, Sisde) e di coordinamento (Censis) sono sostituiti dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), che fa capo direttamente alla Presidenza del Consiglio.

Sia la legge finanziaria per il 2007 sia la legge finanziaria per il 2008 recano misure di varia natura finalizzate, da un lato, alla **razionalizzazione delle spese**

²¹ L. 28 novembre 2005, n. 246, *Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*.

²² L. 12 luglio 2006, n. 228, *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione*.

²³ L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*.

²⁴ Legge 24 ottobre 1977, n. 801, *Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*.

e all'adozione di **misure organizzative** volte ad incrementare l'efficienza delle amministrazioni competenti in materia di pubblica sicurezza²⁵, dall'altro all'attribuzione di **risorse finanziarie** e all'autorizzazione di **assunzioni di personale** volte a potenziare l'azione delle forze di polizia e le iniziative a tutela della legalità²⁶.

Si segnalano in particolare le disposizioni che seguono, caratterizzate da una finalità di integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali:

- l'art. 1, co. 439, della legge finanziaria 2007 stabilisce che il Ministro dell'interno e i prefetti, previa delega da parte del Ministro, possono stipulare **convenzioni con le regioni e gli enti locali** per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia a tutela della sicurezza dei cittadini e i servizi di soccorso tecnico urgente. La norma offre la possibilità di accedere alle eventuali risorse che le regioni e gli enti locali intendessero destinare ai cittadini nel loro territorio per gli scopi suindicati. Le convenzioni possono avere ad oggetto il contributo logistico, strumentale o finanziario delle stesse regioni e degli enti locali;
- i commi da 102 a 104 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 istituiscono presso il Ministero dell'interno un "**Fondo per la legalità**" con lo scopo di finanziare iniziative e progetti volti a "rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare". I successivi commi 561-563 novellano i commi 340-342 dell'art. 1, della legge finanziaria per il 2007, che hanno introdotto la disciplina delle c.d. "**Zone franche urbane**" (ZFU), disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale in aree di degrado; introducono, inoltre, talune agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e microimprese che iniziano, nel quinquennio 2008-2012, una nuova attività economica nelle ZFU.

Nell'ambito delle politiche di "sicurezza integrata e promozione della legalità" sono stati stipulati numerosi **accordi territoriali** tra il Ministero dell'interno e varie regioni ed enti locali.

Tra i **progetti di legge esaminati dalla Commissione** nel corso del 2007 si ricordano inoltre quelli concernenti la nuova disciplina dello **scioglimento di amministrazioni locali** per infiltrazioni mafiose (A.C. 1134 e abb.); l'introduzione di disposizioni volte a favorire la ricerca delle **persone scomparse** (A.C. 1812); la modifica dell'art. 111 della Costituzione con l'introduzione di un'esplicita disposizione a garanzia dei **diritti delle vittime** del reato (A.C. 1242).

Si ricorda infine che nel corso del 2007 ha avuto svolgimento l'**indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia**, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia, deliberata dalla Commissione affari costituzionali della Camera nella seduta del 26 settembre 2006.

²⁵ V. in particolare L. 299/2006, art. 1, co. 425 e 437; L. 244/2007, art. 2, co. 75-77,

²⁶ V. in particolare L. 299/2006, art. 1, co. 439, 513, 523 ss., 549; L. 244/2007, art. 2, co. 74, 97, 102-104, 561-563 e art. 3, co. 89, 133, 144.

Nel corso dell'indagine si è proceduto all'audizione del ministro dell'interno, dei comandanti delle forze di polizia, dei rappresentanti delle relative organizzazioni sindacali, di esponenti della magistratura, delle organizzazioni imprenditoriali, delle autonomie locali, di operatori della comunicazione e di esperti.

È in corso di elaborazione il documento conclusivo.

Legislazione regionale

Tra le leggi regionali in materia di sicurezza approvate nel 2007 si segnalano le seguenti.

- **Calabria:** L.R. 10 gennaio 2007, n. 5, *Promozione del sistema integrato di sicurezza*²⁷.

La legge è volta alla promozione di politiche locali ed integrate di sicurezza finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio regionale, allo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, al contrasto della criminalità, ad azioni di prevenzione e recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti Locali, le associazioni e le organizzazioni operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.

- **Emilia-Romagna:** L.R. 28 settembre 2007, n. 21, *Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale". Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)*²⁸.

- **Piemonte:** L.R. 10 dicembre 2007, n. 23, *Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata*²⁹.

La legge è volta alla realizzazione, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura e pratica della legalità, tese a contrastare i fenomeni che generano i sentimenti di insicurezza della popolazione e tese ad aumentare la sicurezza reale.

- **Puglia:** L.R. 28 giugno 2007, n. 21, *Istituzione della Commissione d'indagine per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia*³⁰.

²⁷ Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2006, n. 24, suppl. straord. 12 gennaio 2007, n. 4.

²⁸ Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° ottobre 2007, n. 146.

²⁹ Pubblicata nel B.U. Piemonte 13 dicembre 2007, n. 50.

³⁰ Pubblicata nel B.U. Puglia 2 luglio 2007, n. 94.

- **Sardegna:** L.R. 22 agosto 2007, n. 9, *Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza*³¹.

La legge detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale degli enti locali e disciplina interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.

- **Toscana:** L.R. 11 dicembre 2007, n. 65, *Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)*³².

La legge apporta alcune modifiche e integrazione alla disciplina in materia. Si prevede, tra l'altro, l'adesione della regione Toscana alla fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale già costituita dal Comune di Modena, in qualità di socio fondatore unitamente alle regioni Emilia-Romagna e Liguria.

Immigrazione e asilo

La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha iniziato nel settembre 2007 l'esame di diversi progetti di legge in materia di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo³³ per la **modifica del testo unico in materia dell'immigrazione**³⁴. Il disegno di legge consiste in una delega al Governo, da esercitare entro 12 mesi dall'entrata in vigore e non prima del gennaio 2008.

I punti qualificanti del progetto del Governo si possono riassumere come segue:

- **programmazione triennale** delle quote di ingresso annuali, in luogo della definizione annuale delle quote tramite i "decreti flussi";
- predisposizione di **liste di lavoratori** stranieri nei Paesi di origine (una sorta di sistema di collocamento all'estero);
- reintroduzione degli ingressi per l'inserimento nel mondo del lavoro tramite **sponsor** che si impegnino finanziariamente per gli immigrati. È prevista inoltre la possibilità per l'immigrato di "autosponsorizzarsi", cioè di fornire egli stesso prove di adeguate risorse finanziarie al fine di ottenere il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro;
- **semplificazione delle procedure** per il rilascio del visto di ingresso e per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno (a partire dall'ampliamento della durata massima del permesso);
- concessione dell'esercizio del **diritto di voto alle elezioni amministrative** per gli stranieri soggiornanti di lungo periodo;

³¹ Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 agosto 2007, n. 28.

³² Pubblicata nel B.U. Toscana 14 dicembre 2007, n. 41, parte prima.

³³ A.C. 2976, *Disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero*.

³⁴ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

- previsione di misure volte a rendere effettivi i **rimpatri**, anche attraverso forme di rimpatrio volontario;
- **rimodulazione delle sanzioni** correlate alla violazione delle disposizioni in materia di immigrazione in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni;
- potenziamento delle misure volte all'**inserimento** degli stranieri regolari, con particolare riguardo ai minori;
- superamento del sistema dei **centri di permanenza temporanea e assistenza** (CPTA).

La verifica delle condizioni di vita nei **centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA)**, anche in vista della loro riforma, è stato l'obiettivo principale di una speciale **commissione d'indagine** sui CPTA istituita dal ministro Amato nel luglio scorso e presieduta dall'ambasciatore Staffan de Mistura.

La Commissione ha concluso i suoi lavori nel gennaio 2007 con la pubblicazione di un dettagliato rapporto, in cui si propone il **"superamento" dei CPTA** attraverso un processo di svuotamento di tutte le categorie di persone per le quali non c'è necessità di trattenimento³⁵.

Nel corso dell'ultimo anno si sono registrati numerosi interventi legislativi che hanno inciso direttamente o indirettamente su singoli aspetti delle politiche dell'immigrazione, afferenti sia alla gestione del fenomeno ed al contrasto dell'immigrazione clandestina, sia al diritto all'integrazione.

Si segnalano in particolare:

- l'abolizione dell'obbligo di permesso di soggiorno per i **lavoratori extracomunitari dipendenti da datori di lavoro residenti nell'Unione europea**, sostituito da una semplice dichiarazione (D.L. 10/2007³⁶, art. 5);
- l'abolizione dell'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per **viaggi di breve durata** (tre mesi) compiuti per motivi di visita, affari, turismo e studio (L. 68/2007³⁷);
- il recepimento della direttiva comunitaria 2003/110, relativa all'**assistenza durante il transito** in uno scalo aereo di un Paese membro dell'Unione europea – nell'ambito di provvedimenti di **espulsione per via aerea** – quando non sia possibile per lo Stato membro avvalersi di voli diretti per l'allontanamento degli stranieri espulsi verso i Paesi terzi di destinazione (D.Lgs. 24/2007)³⁸;

³⁵ Commissione per le verifiche e le strategie dei centri per gli immigrati, *Rapporto conclusivo*, 31 gennaio 2007, p. 25.

³⁶ D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, *Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali* (convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 469).

³⁷ L. 28 maggio 2007, n. 68, *Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio*.

³⁸ D.Lgs. 25 gennaio 2007, n. 24, *Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea*.

- l'istituzione, con la legge finanziaria 2007, del **Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati** presso il Ministero della solidarietà sociale (L. 296/2006, art. 1, co. 1267-1268); la legge finanziaria 2008, oltre ad integrare tale fondo (art. 2, co. 536) reca ulteriori **stanziamenti** volti al rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina (art. 1, co. 349) e alla partecipazione ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria (art. 2, co. 535³⁹);
- il recepimento della direttiva 2003/109/CE sullo *status* dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, che ha comportato tra l'altro l'abbreviazione (da sei a cinque anni) del periodo minimo di permanenza regolare per l'ottenimento della **carta di soggiorno** a tempo indeterminato (D.Lgs. 3/2007⁴⁰);
- l'ampliamento dell'esercizio del diritto al **ricongiungimento familiare** (D.Lgs. 5/2007⁴¹), anch'esso in attuazione di una direttiva comunitaria (la 2003/86/CE).

Si ricordano, inoltre, le seguenti iniziative legislative in corso d'esame parlamentare:

- un disegno di legge del Governo relativo ai cosiddetti **scafisti**, ossia di coloro che favoriscono e sfruttano l'immigrazione clandestina, volto a reprimere con maggior durezza tali reati⁴²;
- un disegno di legge – sempre di iniziativa governativa – volto a contrastare il **lavoro nero** degli stranieri irregolari⁴³;
- due proposte di legge, di iniziativa parlamentare, volte a introdurre disposizioni per agevolare il **controllo dell'identità** dello straniero e a **contrastare il fenomeno dell'utilizzo di false generalità**⁴⁴;
- una serie di progetti di legge (tra i quali cui uno del Governo: A.C. 1607) di **riforma della disciplina sull'acquisto della cittadinanza**.

Nell'ottica del dialogo interculturale, acquista infine rilievo per alcuni profili il dibattito parlamentare in tema di **libertà religiosa**: dal novembre 2006 sono all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera due proposte di

³⁹ Per l'attribuzione di ulteriori risorse v. anche l'art. 3, co. 148.

⁴⁰ D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, *Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*.

⁴¹ D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, *Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare*

⁴² A.C. 1857, *Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale*, all'esame della II Commissione (Giustizia) della Camera.

⁴³ Il disegno di legge, approvato dal Senato (A.S. 1201), è in corso di esame da parte della II Commissione (Giustizia) della Camera (A.C. 2784).

⁴⁴ A.C. 1936 e 1937, *Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al codice penale e al codice di procedura penale*, all'esame delle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) della Camera.

legge di iniziativa parlamentare che mirano a dare attuazione ai principi costituzionali in materia di libertà religiosa, superando la disciplina dei “culti ammessi” elaborata tra gli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso (A.C. 36 ed A.C. 134).

I progetti di legge perseguono tre obiettivi principali:

- definire i principi generali sulla libertà religiosa;
- regolamentare la posizione giuridica delle confessioni religiose;
- definire le procedure per la stipulazione delle intese fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

In materia di **asilo**, si segnala il recepimento della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'**attribuzione**, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, **della qualifica di rifugiato** o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, avvenuto con il recente D.Lgs. 251/2007⁴⁵; è in corso di emanazione il decreto legislativo di recepimento della seconda direttiva in materia di asilo, la 2005/85/CE, recante norme minime per le **procedure** applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Sono inoltre all'esame della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera sei progetti di legge volti ad introdurre una disciplina organica in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (A.C. 191 e abbinate).

Legislazione regionale

Si segnalano i seguenti interventi normativi regionali:

- **Abruzzo:** L.R. 12 luglio 2007, n. 20, *Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46: “Interventi a sostegno degli stranieri immigrati”*⁴⁶.

Modifica la disciplina relativa alla Consulta dell'immigrazione.

- **Friuli – Venezia Giulia:** DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 319, *Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)*⁴⁷.
- **Liguria:** L.R. 20 febbraio 2007, n. 7, *Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati*⁴⁸.

⁴⁵ D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.*

⁴⁶ Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 luglio 2007, n. 41.

⁴⁷ G.U. Regioni, 24 febbraio 2007, n. 7.

⁴⁸ GU 3a serie speciale Regioni 5 maggio 2007, n. 17.

La legge definisce in un quadro organico i compiti della regione e degli enti locali in materia di integrazione sociale degli immigrati.

Libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Con il D.Lgs. 30/2007⁴⁹ è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/38/CE relativa al **diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente** nel territorio degli Stati membri.

Nell'ultima parte del 2007 il Governo è peraltro nuovamente intervenuto sulla materia con il **D.L. 181/2007**⁵⁰, che apportava diverse modifiche testuali al D.Lgs. 30/2007, principalmente volte a ridefinire i presupposti e le modalità di esecuzione degli **allontanamenti dal territorio nazionale** dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza (introducendo tra l'altro la nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza").

Il decreto-legge è peraltro **decaduto** per decorrenza dei termini di conversione. Talune delle disposizioni da esso recate o inserite nel corso dell'esame parlamentare sono state nella sostanza riprese – con formulazione diversa – e integrate da un successivo decreto-legge (**D.L. 249/2007**⁵¹), attualmente **in corso di conversione** (A.C. 3325).

In particolare, si segnalano le disposizioni contenute negli artt. 3-7 del decreto, che prevedono due ipotesi di allontanamento dei cittadini di Stati membri dell'Unione per motivi di prevenzione del terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Il Governo ha contestualmente trasmesso alle Camere, per l'espressione del prescritto parere, uno **schema di decreto legislativo** recante modifiche e integrazioni al citato D.Lgs. 30/2007, il quale riprende nella sostanza, ma con formulazione in parte diversa, alcune fra le disposizioni che erano contenute nel D.L. 181/2007.

L'art. 2, co. 11, della legge finanziaria 2008 ha destinato uno specifico stanziamento a favore dei comuni per l'attuazione della sopra citata direttiva 2004/38/CE.

⁴⁹ D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*.

⁵⁰ D.L. 1° novembre 2007, n. 181, *Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza*.

⁵¹ D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, *Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza*.

Pari opportunità

l'art. 1, co. 1261, della legge finanziaria 2007 ha incrementato la dotazione del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** istituito dal D.L. 223/2006⁵² presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo un aumento di 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

Il citato co. 1261 dispone che una quota parte dell'incremento sia destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Ulteriori riserve sono finalizzate all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere ed al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere (a questo proposito si rimanda al disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 2169 e alle proposte abbinate, in corso di esame in Commissione Giustizia della Camera).

Il decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 16 maggio 2007 ha destinato al "Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere" per l'anno 2007 una quota pari a 3 milioni di euro. Con successivo D.M. del 3 agosto 2007 sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo, destinando una quota di 2,2 mln. di euro per l'anno 2007 al Piano nazionale d'azione.

L'art. 7, co. 1, del D.L. 81/2007⁵³ ha in seguito integrato di 2 mln. di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2007 del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne).

Nel corso del 2007 è iniziato l'esame abbinato presso la Commissione affari costituzionali della Camera di due proposte di legge (AA.CC. 2045 e 2065) finalizzate a realizzare pienamente il dettato costituzionale in materia di parità e pari opportunità per donne e uomini, promuovendo il **riequilibrio di genere negli organi di decisione, direzione, indirizzo, gestione e controllo delle amministrazioni pubbliche dello Stato**.

La proposta di legge A.C. 2045 istituisce a tal fine un organismo nazionale di garanzia della parità delle donne e degli uomini nell'accesso alle cariche di vertice degli enti pubblici, configurato secondo il modello delle autorità amministrative indipendenti.

La proposta di legge A.C. 2065 reca disposizioni volte a promuovere la presenza paritaria di donne e di uomini nelle amministrazioni pubbliche e il rispetto della rappresentanza di entrambi i generi, in sede di nomina, nella composizione, designazione o proposta dei soggetti da preporre agli organi di direzione, indirizzo, gestione e controllo di tali amministrazioni; essa istituisce a tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Comitato di garanzia.

A tale riguardo si ricorda che, con una direttiva in data 23 maggio 2007, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha

⁵² D.L. 4 luglio 2006, n. 223, *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*, conv. con mod. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

⁵³ D.L. 2 luglio 2007, n. 81, *Disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127.

adottato misure finalizzate ad attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, sollecitando i vertici delle amministrazioni alla piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia.

La legge finanziaria 2008 all'art. 2, co. da 481 a 484, prevede un'attività di sperimentazione, da effettuarsi nel corso del 2008 presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e dell'università, volta ad introdurre il **bilancio di genere** per le amministrazioni statali. I successivi co. 485-487 istituiscono un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2008, destinato all'inserimento nel programma statistico nazionale di **rilevazioni statistiche di genere**, affidando all'ISTAT il compito di assicurare l'attuazione di tale obiettivo nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Con il D.Lgs. 196/2007⁵⁴ è stata inoltre data attuazione alla direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della **parità di trattamento** tra uomini e donne per quanto riguarda l'**accesso a beni e servizi** e la loro fornitura.

Si segnalano infine i due regolamenti, approvati con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101 e con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115, con i quali sono stati riordinati, rispettivamente, la **Commissione per l'imprenditoria femminile** e la **Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna**, organismi previsti dal *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*⁵⁵ ed operanti presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Legislazione regionale

Tra le numerose disposizioni legislative regionali in materia di parità, pari opportunità, tutela della donna, intervenute nel 2007 si segnalano le seguenti.

- **Basilicata:** L.R. 18 dicembre 2007, n. 26, art. 3, *Istituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori*⁵⁶.
- **Friuli – Venezia Giulia:** L.R. 18 giugno 2007 n. 17, *Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*⁵⁷.

Prevede: che ogni lista circoscrizionale contenga, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i

⁵⁴ D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 196, *Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.*

⁵⁵ D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.*

⁵⁶ Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 dicembre 2007, n. 58.

⁵⁷ Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 giugno 2007, n. 26.

nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato (art. 23); che la legge regionale promuova la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari (art. 32).

- **Liguria:** L.R. 16 marzo 2007, n. 10, *Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 70 (Istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro)*⁵⁸.

Apporta modifiche alla composizione della commissione.

- **Liguria:** L.R. 21 marzo 2007, n. 12, *Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza*⁵⁹.
- **Piemonte:** L.R. 23 aprile 2007 n. 9, *Legge finanziaria per l'anno 2007*⁶⁰.

L'art. 56 affida alla Giunta regionale la approvazione di uno specifico programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità.

- **Puglia:** L.R. 21 marzo 2007 n. 7, *Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia*⁶¹.

La legge è finalizzata a favorire l'affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere e in attuazione dei principi di universalità dell'esercizio dei diritti di cittadinanza di donne e uomini; di equità nella distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilità tra i sessi e tra le generazioni; di rispetto delle identità e valorizzazione delle differenze di genere, cultura e religione; di garanzia della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile della comunità regionale e delle comunità locali.

- **Sardegna** L.R. 7 agosto 2007, n. 8, *Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza*⁶².
- **Umbria:** L.R. 12 giugno 2007 n. 21, *Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale*⁶³.

L'art. 10 dispone che i regolamenti concernenti l'accesso alla dirigenza regionale devono garantire pari opportunità tra i generi.

⁵⁸ Pubblicata nel B.U. Liguria 28 marzo 2007, n. 7, parte prima.

⁵⁹ Pubblicata nel B.U. Liguria 28 marzo 2007, n. 7, parte prima.

⁶⁰ Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 aprile 2007, n. 17.

⁶¹ Pubblicata nel B.U. Puglia 26 marzo 2007, n. 43.

⁶² Pubblicata nel B.U. Sardegna 11 agosto 2007, n. 26.

⁶³ Pubblicata nel B.U. Umbria 20 giugno 2007, n. 28.

- **Toscana:** L.R. 16 novembre 2007, n. 59, *Norme contro la violenza di genere*⁶⁴.
- **Valle d'Aosta:** L.R. 7 agosto 2007 n. 22, *Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari)*⁶⁵.

L'art. 2 prevede che in ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento.

Parlamento europeo: sistema elettorale

La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha avviato l'esame di cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 199 e abbinate) recanti modifiche alla disciplina nazionale per l'**elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**, oggi recata dalla L. 18/1979⁶⁶.

Nella seduta del 20 dicembre 2007 il relatore ha proposto l'adozione di un testo unificato caratterizzato – ferma la ripartizione proporzionale in sede nazionale – dalle seguenti finalità:

- possibilità che ogni regione d'Italia sia rappresentata da almeno un deputato nel Parlamento europeo, e garanzia di rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute;
- riconsiderazione del voto di preferenza in ragione del diverso assetto delle circoscrizioni (più numerose e più piccole delle attuali), e revisione della formula di assegnazione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni per evitare che i seggi possano “trasmigrare” da una circoscrizione all'altra;
- eventuale eliminazione della possibilità di candidature plurime.

⁶⁴ Pubblicata nel B.U. Toscana 26 novembre 2007, n. 39, parte prima.

⁶⁵ Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 14 agosto 2007, n. 33.

⁶⁶ L. 24 gennaio 1979, n. 18, *Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*.

GIUSTIZIA

Nell'ambito del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2008 si rinvengono importanti profili di interesse riguardanti le materie di competenza della Commissione giustizia, con riferimento, sia al settore della giustizia penale, sia a quello della giustizia civile.

In campo penale, le iniziative principali che saranno intraprese o proseguite nel corso del 2008 riguardano principalmente la lotta al terrorismo internazionale e al consumo e al traffico di stupefacenti.

Lotta al terrorismo internazionale

Con riferimento alla prima di queste due tematiche si osserva che **lotta contro il terrorismo** resta uno dei principali **obiettivi strategici** che la Commissione si impegna a perseguire nel corso del 2008 nella consapevolezza che un'azione globale per combattere le nuove violente manifestazioni di attacco alle istituzioni democratiche costituisce un elemento essenziale affinché le politiche dell'Unione "siano coronate dal successo".

Da questo punto di vista tra le iniziative strategiche e prioritarie indicate dalla Commissione nell'allegato I del programma legislativo per il 2008, risulta espressamente indicato l'obiettivo relativo al **rafforzamento dei poteri di Eurojust e la riorganizzazione dei rapporti tra Eurojust e la rete giudiziaria europea**.

In linea generale, la cooperazione tra Stati si articola, a livello comunitario, tra **Europol**, che coordina le polizie nazionali e facilita gli scambi di informazioni e notizie tra gli organi di polizia degli Stati membri, **la rete giudiziaria europea** che ha funzioni in ambito di omologazione e coordinamento delle norme, ed **Eurojust** che è un organismo con compiti di coordinamento e supporto alle autorità giudiziarie statali. L'istituzione di Eurojust è stata decisa dal Consiglio europeo di **Tampere del 1999** come unità di **cooperazione giudiziaria** permanente con il compito di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale. Successivamente, nel corso della **Conferenza intergovernativa di Nizza del dicembre 2000**, i Capi di Stato e di governo hanno deciso di modificare l'articolo 31 del Trattato UE inserendovi la menzione e la descrizione delle attività di Eurojust. Proprio a seguito della Conferenza di Nizza il Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari interni dell'Unione europea ha adottato una decisione (14 dicembre 2000) con la quale ha dato vita all'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, c.d. **Pro-Eurojust**, destinata ad operare fino alla definitiva

istituzione di Eurojust. Ciò è avvenuto il **28 febbraio 2002**, quando il Consiglio GAI ha adottato la **Decisione che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità** (Dec. 28.2.2002, n. 2002/187/GAI). *Eurojust* rappresenta una novità molto importante nella cooperazione giudiziaria europea. Si tratta di un organismo, dotato di personalità giuridica e costituito da magistrati e funzionari di polizia appartenenti agli Stati membri che ha come **obbiettivo la lotta alla criminalità organizzata transnazionale**, e, più in particolare, quello di creare un fronte comune all'interno dell'Unione europea, ai fenomeni criminali che hanno una rilevanza di tipo extrastatale.

In relazione alla lotta al terrorismo, si segnala che nel corso degli ultimi anni sono stati approvati in Italia diversi provvedimenti in attuazione di specifiche richieste provenienti dalla stessa comunità internazionale e dall'Unione Europea.

In proposito, con particolare riferimento alle competenze della Commissione giustizia, va ricordata l'adozione del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito nella legge 15 dicembre 2001, n. 438, che ha **inserito nel codice penale la fattispecie di terrorismo internazionale**, la legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha ratificato la **Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo**, la legge 14 febbraio 2003, n. 34 che ha ratificato la Convenzione internazionale per la **repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo**. Va inoltre ricordata l'adozione nel luglio 2005, a seguito dei tragici attentati di Londra e Sharm el Sheikh, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155, che si propone quale obbiettivo prioritario la **lotta al terrorismo internazionale**, adottando diverse e specifiche misure di contrasto a tale fenomeno.

Da ultimo, si segnala che le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, hanno espresso il previsto parere di competenza sullo schema di decreto legislativo n. 64, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Lotta al traffico ed al consumo di stupefacenti

Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore obiettivo strategico previsto nel Programma in materia lotta al **traffico ed al consumo di stupefacenti** si segnala che presso le Commissioni riunite giustizia e affari sociali della Camera dei deputati sono in corso di esame numerose proposte di legge recanti **modifiche al testo unico in materia di sostanze stupefacenti e di tossicodipendenza** (D.P.R. n. 309 del 1990).

Con particolare riferimento alle competenze della Commissione giustizia, si segnala che le citate proposte intervengono sul vigente **quadro sanzionatorio** in materia di vendita e utilizzo di sostanze stupefacenti ed individuano **misure alternative** alla detenzione per i tossicodipendenti.

Iniziative nel settore della giustizia civile e della tutela dei consumatori

Passando, poi, al settore della **giustizia civile**, l'attenzione della Commissione è rivolta, in particolare, al settore delle **successioni**.

Come si legge nel programma legislativo per il 2008 "l'obiettivo è facilitare la vita dei cittadini europei mediante la creazione di un quadro coerente per i conflitti giurisdizionali in materia di successioni Sono previsti, inoltre, un meccanismo e un **certificato europeo di eredità** che consentano di stabilire precisamente se un cittadino dell'UE abbia lasciato un testamento".

Ulteriori iniziative riguardano, poi, il miglioramento del quadro normativo relativo alla **tutela dei consumatori**.

Al riguardo, si fa presente che presso le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera è in corso di esame delle proposte di legge A.C. 867 ed abb., in materia di **Riforma della disciplina delle professioni intellettuali**.

Scopo dei citati provvedimenti è quello di assicurare un più ampio e agevole accesso dei consumatori al mercato dei servizi professionali, garantendo qualità e contenimento dei costi.

Sempre in relazione alla materia in esame si segnala, altresì, che con l'approvazione della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 2, commi 445-449) è stato inserito nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della **class action** (*azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori*).

Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile dalle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti nei confronti dell'impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovare tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti.

Trasmissione delle informazioni in ambito giudiziario

Da ultimo, si rileva che il Programma legislativo dell'Unione per il 2008 contiene, altresì, una serie di disposizioni volte **ad accelerare la trasmissione delle informazioni nel settore della giustizia civile e penale**, con particolare riferimento ai casellari giudiziari, anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti elettronici.

In relazione a questa materia si segnala che, presso la Commissione giustizia della Camera, è in corso l'esame del disegno di legge A.C. 2873, recante *l'Istituzione dell'ufficio per il processo, la riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e la delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile*.

In particolare, l'**articolo 4** del citato provvedimento dispone che il Ministro della giustizia, emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento disciplinante la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione **all'archivio informatico centralizzato** dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari. Per agevolare e rendere più ampia la diffusione dei dati contenuti negli archivi digitali dei provvedimenti, il medesimo articolo 4 prevede che l'accesso all'archivio digitale delle sentenze e dei provvedimenti in materia civile e penale, tenuto presso la cancelleria del tribunale e della corte d'appello sia gratuito non solo per i magistrati e il personale dell'amministrazione della giustizia ma anche per gli avvocati.

L'**articolo 6** fissa al **30 giugno 2010** il termine per la piena operatività delle norme sul **processo telematico**⁶⁷ dettate dal DPR n. 123 del 2001⁶⁸, e aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati.

⁶⁷ Come affermato nel Piano triennale per l'informatica 2004/2006 della giustizia, per processo civile telematico si intende la gestione "integrale" ed "integrata" della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell'ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma digitale e telematica. Concretamente questo significa, una volta che il sistema sarà a regime:

- gestire tutte le informazioni connesse ad un procedimento civile prioritariamente in forma digitale (dall'atto di citazione alla sentenza);
- gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i diversi "attori" coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica;
- semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiunto connesse alla continua manipolazione delle carte;
- dare trasparenza e dimensione temporale certa agli atti e al procedimento.

Il progetto per la realizzazione del processo civile telematico consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti.

⁶⁸ D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, *Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.*

BILANCIO

Politica di coesione

Per quanto concerne il Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008, esso sottolinea come Bruxelles continuerà a gestire la fase finale dei programmi e dei progetti del periodo 2000-2006; per la sola politica di coesione, alla Commissione incombe la responsabilità di quasi 380 programmi dei fondi strutturali e di 1 200 progetti del fondo di coesione.

Nell'attuazione di questi fondi, la Commissione intende garantire l'ottimizzazione delle limitate risorse, onde ottenere i migliori risultati sociali ed economici a vantaggio dei cittadini europei, nonché per raggiungere il miglior rapporto costi-efficienza, badando nel contempo a garantire un elevato grado di esecuzione del bilancio.

Nel programma si sottolinea, inoltre, come la Commissione sia vincolata da norme di gestione finanziaria del massimo rigore, al cui rispetto essa si impegna. Per la parte del bilancio che gestisce assieme agli Stati membri la Commissione formulerà, se del caso, appositi orientamenti. Se non riuscirà ad ottenere le necessarie garanzie, essa valuterà invece l'opportunità di sospendere i pagamenti a favore degli Stati membri carenti.

Sotto altro versante, il Consiglio europeo che si riunirà nella primavera del 2008 offrirà all'Unione l'occasione per riflettere sull'esigenza di perfezionare la strategia di Lisbona, onde rispondere più efficacemente alle sfide della globalizzazione. In tale ambito, si sottolinea come il 2008 registrerà altresì i primi risultati di uno sforzo più ampio inteso a far leva sulla politica di coesione dell'Unione per porre in essere la strategia di Lisbona a livello regionale.

Il programma della Presidenza slovena intende infine promuovere, sulla base del quarto forum sulla coesione, una serie di consultazioni sul futuro della politica di coesione.

Per quanto attiene ai profili di interesse della V Commissione Bilancio, si ricorda che il 30 ottobre 2007 si è conclusa **un'indagine conoscitiva** congiunta delle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea **sull'attuazione a livello nazionale della politica di coesione regionale**.

Nel corso dell'indagine si sono svolte le audizioni dei Ministro dello sviluppo economico (23 gennaio, 13 febbraio e 2 ottobre 2007) e del Vice ministro del medesimo Dicastero (17 aprile 2007), del Ministro per il commercio internazionale e per le politiche europee (25 gennaio 2007), del Ministro dei Trasporti (21 febbraio 2007) e delle infrastrutture (21 marzo 2007), nonché quelle dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome (14 giugno 2007) e della Svimez (30 ottobre 2007).

Le audizioni si sono soffermate in particolare sul **quadro strategico nazionale** per la politica regionale di sviluppo **2007-2013** (QSN).

L'elaborazione del QSN - che è stato **approvato dal CIPE il 22 dicembre 2006 e dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007** - è stata preceduta da un ampio confronto con regioni ed enti locali, con le quali era stata raggiunta un'intesa sulle "Linee guida per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013", già nel febbraio 2005.

Il documento si pone in linea di continuità con le indicazioni dei Documenti strategici preliminari elaborati nel 2005 dai diversi livelli istituzionali.

La principale novità nell'attuazione della politica regionale consiste nella unitarietà della programmazione, che riguarda non solo le risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario ma anche tutte le ulteriori risorse nazionali (in pratica le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS). In linea con questa impostazione in sede di legge finanziaria 2007 si è proceduto ad una settennalizzazione dell'impegno di bilancio sul FAS.

Il quadro strategico nazionale, elaborato in coerenza ed in raccordo con i piani di medio-lungo termine volti ad attuare la strategia di Lisbona, individua quattro macroobiettivi, a loro volta articolati in 10 priorità di intervento, così sintetizzabili:

MACROOBIETTIVI	PRIORITÀ DI RIFERIMENTO
Sviluppare i circuiti della conoscenza	<ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1); - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività (Priorità 2)
Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale nei territori	<ul style="list-style-type: none"> - Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo (Priorità 3); - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale (Priorità 4).
Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo (Priorità 5); - Reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6); - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7); - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8)
Internazionalizzare e modernizzare	<ul style="list-style-type: none"> - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (Priorità 9); - <i>Governance</i>, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità 10).

Le 10 priorità sono a loro articolate in numerose sottopriorità.
I macroobiettivi e le varie priorità saranno declinate a livello territoriale.

Il Quadro deve essere attuato attraverso Programmi Operativi Regionali e, per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza e per l'area del Mezzogiorno, attraverso cinque Programmi Operativi Nazionali con contributo comunitario del FESR, 3 Programmi Operativi Nazionali con contributo comunitario del FSE e due Programmi Operativi Interregionali. I programmi sono specificamente individuati nel Quadro medesimo.

Secondo le indicazioni del Quadro, nel ciclo 2007-2013 la politica regionale unitaria potrà disporre nel complesso di nuove risorse pari a circa 122 miliardi di euro, considerando congiuntamente le risorse dei fondi strutturali comunitari e del relativo cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e le risorse aggiuntive nazionali specificamente dirette allo sviluppo territoriale.

Il Quadro strategico nazionale esplicita altresì i pesi dell'allocazione programmatica delle risorse a favore delle singole priorità. Le principali modifiche rispetto al periodo di programmazione 2000-2006 possono essere così sintetizzate:

- a) un incremento del peso percentuale attribuito agli interventi di sostegno alla formazione del capitale umano e delle ricerca e dell'innovazione tecnologica;
- b) una crescita rilevante del peso percentuale attribuito agli interventi a favore dell'ambiente, ivi inclusi gli interventi per le energie rinnovabili;
- c) un incremento del peso attribuito alla priorità "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e la sicurezza";
- d) un incremento del peso relativo della priorità relativa alle reti di trasporto e alla mobilità di persone e merci in un'ottica di considerazione dei fabbisogni e di soddisfacimento delle richieste di maggiori risorse per il settore avanzate dai Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno, pur in presenza di ampie disponibilità di risorse rinvenienti dalla rendicontazione sui fondi strutturali europei nel periodo 2000-2006 da impegnare in nuovi progetti;
- e) un considerevole incremento delle risorse destinate alla competitività e valorizzazione delle città metropolitane e dei sistemi urbani;
- f) un leggero decremento per le azioni di sistema, di *governance* del progetto e di assistenza ai programmi.

Per quanto concerne la **disciplina nazionale**, si ricorda che con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) le **risorse** destinate agli interventi nelle **aree sottoutilizzate** sono state concentrate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3).

In particolare:

- nel **Fondo per le aree sottoutilizzate** (articolo 61, comma 1), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 4.2.3.27, capitolo 7576 (c.d. **Fondo MEF**), sono confluite, con separata evidenziazione contabile, le risorse relative:
 - a) all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
 - b) all'intervento ordinario nelle aree depresse;
 - c) al Fondo per l'imprenditoria giovanile;
 - d) ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni.

L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'Allegato 1 della legge n. 289/2002, è stato esteso anche:

alle agevolazioni concesse ai sensi dei commi 215-217 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate;

agli interventi previsti dai commi da 219-220 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, che dispongono finanziamenti all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici per attività di ricerca e formazione per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno;

agli interventi di intensificazione della deduzione a fini IRAP dei costi relativi alle nuove assunzioni nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Centro-nord, di cui al comma 4-*quinquies* dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 11-*ter*, co. 2, del D.L. n. 35/2005.

A seguito del nuovo assetto della struttura di Governo definita dal **D.L. n. 181 del 2006** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006), che ha **trasferito al Ministero dello sviluppo economico, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione** prima di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il **Fondo per le aree sottoutilizzate** risulta ora iscritto presso lo stato di previsione del **Ministero dello sviluppo economico**.

- nel **Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive** (c.d. **Fondo MAP**), sono confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate (articolo 60, comma 3). Si tratta, in particolare, delle risorse relative alle **legge n. 488/1992** e agli **strumenti della programmazione negoziata** (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Peraltro, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) non è stato mai istituito un specifico capitolo di bilancio relativo al Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate. Di conseguenza, le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata sono state iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese, allocate nello stato di previsione del suddetto Ministero, al capitolo 7420, U.P.B. 3.2.3.8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 841, della legge finanziaria 2007 le risorse del "Fondo per le aree sottoutilizzate" di competenza del Ministero dello sviluppo

economico e del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” **confluiscono** nel nuovo **Fondo per la competitività e lo sviluppo**.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289 del 2002 attribuisce al **CIPE** la facoltà, con proprie deliberazioni, di **ripartire** la dotazione di ciascun Fondo tra gli interventi in esso compresi, nonché di **modificare l’allocazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi**, trasferendo risorse dall’uno all’altro. In tal caso, il CIPE deve essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La diversa allocazione delle risorse tra i due fondi è deliberata dal CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

Le risorse per le aree depresse nel Bilancio 2008 riclassificato

A seguito della riclassificazione del bilancio dello Stato per **missioni e programmi**, il **Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate** (FAS), allocato dall’esercizio finanziario 2007 nello stato di previsione del **Ministero dello sviluppo economico** nell’ambito del **Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione**, è ora ricompreso nella **missione n. 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”**.

La nuova classificazione del bilancio ha peraltro determinato un c.d. **“spacchettamento” del Fondo in tre fondi**, di identica denominazione, inseriti in **tre** distinti **programmi**:

- **28.1** Politiche per il **miglioramento delle strutture istituzionali territoriali** che partecipano ai processi di coesione e sviluppo;
- **28.2** Politiche per il **sostegno dei sistemi produttivi** per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate;
- **28.3** Politiche per l’**infrastrutturazione territoriale** per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate.

Le risorse presenti nei tre Fondi FAS dovranno essere ripartite dal CIPE destinandole agli interventi nelle aree sottoutilizzate.

Le risorse a legislazione vigente per il 2008

Nel **bilancio a legislazione vigente** per il 2008 (A.C. 3257) le risorse del FAS presenti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono così articolate:

(importi in euro)

Bilancio a legislazione vigente	UPB	capitolo	2008
<i>Ministero dello sviluppo economico</i>			
Strutture istituzionali	5.1.6	8349	131.964.000
Sistemi produttivi	5.2.6	8348	1.319.640.000
Infrastrutturazione territoriale	5.3.6	8425	2.947.196.000
Totale			4.398.800.000

Ulteriori risorse relative alle dotazioni del FAS autorizzate ai sensi dell'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 sono presenti nello stato di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'università e della ricerca, e risultano inserite, rispettivamente, nelle missioni "Comunicazioni" e "Ricerca ed innovazione".

Complessivamente, le risorse espressamente riconducibili al Fondo per le aree sottoutilizzate indicate nel disegno di legge di bilancio **a legislazione vigente** per il 2008 ammontano a **4.528,8 milioni** di euro.

Le risorse per le aree sottoutilizzate nella manovra 2008-2010

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), all'**articolo 2, comma 537, ridetermina**, per ciascuna annualità 2008-2015, **l'ammontare delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate**, pari a oltre 64 miliardi di euro, già stanziati dall'articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Il citato comma 863 ha disposto un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di **64.379 milioni di euro** nel periodo **2007-2015**.

L'incremento è stato così ripartito:

- 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- 5.000 milioni per l'anno 2009;
- 59.179 milioni entro il 2015.

Il comma richiamato ha disposto, altresì, che *almeno il 30 per cento delle risorse aggiuntive* di cui sopra sia *destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali*.

In particolare, la **lettera a)** del **comma 537**, mediante una novella al citato articolo 1, comma 863 della legge finanziaria per il 2007, **modifica l'ammontare dell'assegnazione delle risorse per gli anni 2008-2009** e specifica la dotazione annuale per gli anni 2010-2015, prevedendo le seguenti dotazioni finanziarie:

- 1.100 milioni per l'anno 2008;
- 4.400 milioni per l'anno 2009;
- 9.166 milioni per l'anno 2010;
- 9.500 milioni per l'anno 2011;
- 11.000 milioni per l'anno 2012;
- 11.000 milioni per l'anno 2013;
- 9.400 milioni per l'anno 2014;
- 8.713 milioni per l'anno 2015.

La disposizione ha effettuato, pertanto, una **rimodulazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009**: per il **2008** si dispone un anticipo (ossia un **incremento**) di un **1 miliardo** (1.100 milioni anziché 100 milioni), mentre per il 2009 vi è una riduzione da 5 miliardi a

4,4 miliardi. I residuali 400 milioni di riduzione sono posti a valere sulle risorse 2010-2015.

Nella legge di bilancio di previsione per il 2008 (legge n. 245/2007), le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – che dovranno essere ripartite dal CIPE – sono così esposte:

(importi in euro)

Bilancio 2008	UPB	Capitolo	2008
Strutture istituzionali	5.1.6	8349	131.964.000
Sistemi produttivi	5.2.6	8348	1.319.640.000
Infrastrutturazione territoriale	5.3.6	8425	3.091.796.000
TOTALE			4.543.400.000

Considerando le ulteriori risorse del FAS (130 milioni) iscritte negli stati di previsione del Ministero delle comunicazioni e nel Ministero dell'università e della ricerca, le risorse riferibili **complessivamente** al **Fondo per le aree sottoutilizzate** ammontano per il **2008** a **4.673,4 milioni** di euro.

Si ricorda, infine, che le **risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree oggetto degli interventi dei Fondi strutturali** sono iscritte nel **Fondo di rotazione per le politiche comunitarie**, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia), che nell'ambito della nuova classificazione del bilancio dello Stato risulta inserito nel programma 4.11 (*Politica economica e finanziaria in campo internazionale*).

La **Tabella D** della legge finanziaria per il 2008 autorizza un **rifinanziamento** del predetto Fondo pari a **3.200 milioni per il 2008**, 2.000 milioni per il 2009 e 300 milioni per il 2010.

Tuttavia, una serie di disposizioni della legge finanziaria per il 2008 riducono la dotazione del Fondo per la copertura di altre norme onerose; tenendo conto di tali misure, le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ammontano **complessivamente a circa 8,6 miliardi di euro per il 2008, a 6,9 miliardi per il 2009 e a 5,3 miliardi per il 2010.**

Per una più approfondita disamina delle risorse per le aree sottoutilizzate nella manovra finanziaria 2008-2010 si rinvia al Dossier Documentazione e Ricerche del Servizio Studi - Dipartimento Bilancio - n.113 del 15 gennaio 2008.

FINANZE

Nel programma legislativo della Commissione per il 2008, si rinvengono importanti profili di interesse riguardanti le materie di competenza della Commissione VI (Finanze), che possono ricondursi essenzialmente ai settori della **politica fiscale** e dei **mercati finanziari**.

Politica fiscale

Per quanto riguarda la **tassazione indiretta**, oggetto di forte armonizzazione comunitaria, l'attenzione del programma della Commissione per il 2008 si concentra sui seguenti aspetti:

- a) il regime fiscale delle **accise**;
- b) il regime delle aliquote **Iva** ridotte.

Per quanto riguarda il **regime fiscale delle accise**, la Commissione evidenzia in particolare la necessità del **riesame della direttiva sulla tassazione dell'energia**, che si inserisce nel contesto della lotta contro il mutamento climatico e delle conseguenti strategie per il settore energetico, con la finalità di coniugare meglio obiettivi fiscali e ambientali.

In particolare, nell'elenco delle iniziative strategiche e prioritarie da adottare nel 2008, la Commissione evidenzia come la tassazione dei prodotti energetici consenta all'UE di combinare l'effetto incentivante delle imposte a favore di un consumo dell'energia più efficiente e più rispettoso dell'ambiente con la loro capacità di generare entrate. In particolare, sulla scia del Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi (COM (2007)140), la revisione punterà a trasformare la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici in uno strumento più attivo ed efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi UE in materia di energia e cambiamenti climatici

Si ricorda che, in materia di accise, la **direttiva 2003/96/CE** del Consiglio, del 27 ottobre 2003, ha ristrutturato il quadro comunitario per la **tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità**. La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, insieme in precedenza formato dai soli "oli minerali". Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l'elettricità. Inoltre, la direttiva fissa le aliquote minime comunitarie applicabili ai prodotti energetici negli Stati membri e prevede che gli Stati membri possano applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate, solamente a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva stessa e che siano compatibili con il diritto comunitario, in alcuni specifici casi.

La direttiva è stata recentemente recepita in Italia con il **decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26**.

Per quanto riguarda l'**IVA**, tra le iniziative prioritarie della Commissione per il 2008 viene indicata la necessità di procedere ad una **revisione dell'attuale legislazione in materia di aliquote IVA ridotte** mediante l'adozione di una proposta di direttiva che terrà conto dei risultati di uno studio condotto da un gruppo di riflessione indipendente che ha avuto ad oggetto l'impatto delle aliquote ridotte in termini di creazione di occupazione, crescita economica e buon funzionamento del mercato interno e sulla base del quale la Commissione ha adottato una comunicazione sulle aliquote IVA diverse dall'aliquota IVA normale (COM(2007)380) con l'obiettivo di avviare un dibattito nel Consiglio, nel Parlamento europeo e con le altre parti interessate.

A questo proposito si ricorda che la **direttiva 2006/18/CE** del Consiglio, del 14 febbraio 2006 ha **autorizzato** l'applicazione, fino all'anno 2010, di **aliquote ridotte** alle forniture di taluni **servizi** caratterizzati da **alta intensità di lavoro**⁶⁹ e che l'articolo 35, comma 35-ter, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, usufruendo di tale possibilità, ha ridotto **al 10 per cento l'aliquota IVA** per alcuni **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, fatturati fino al 31 dicembre 2006. Tale aliquota Iva ridotta è stata successivamente confermata dall'articolo 1, comma 387 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) e, da ultimo, dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2006, art. 1, comma 18) che ne ha previsto l'applicazione anche per gli anni dal 2008 al 2010, in conformità della facoltà di proroga concessa agli Stati membri dalla direttiva 2006/18/CE fino al 31 dicembre 2010.

Sempre in materia di Iva si segnala che il **disegno di legge comunitaria per il 2007** (A.C. 3062-A, all'esame della Camera dei deputati), prevede il recepimento della direttiva **2006/112/CE** (direttiva di "rifusione" di tutto il sistema dell'Iva), nonché della direttiva **2006/69/CE**, relativa alla **semplificazione della riscossione dell'Iva**.

L'articolo 17 del disegno di legge comunitaria per il 2007 prevede anche, sempre in materia di Iva, che in attuazione della direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, il nuovo **regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione**, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, trovi applicazione **a decorrere dal 1° gennaio 2009**. Pertanto, fino a tale data, è prorogato il regime transitorio che stabilisce che – per tali servizi – il luogo delle prestazioni fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, sia considerato quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

In materia di **tassazione diretta** la Commissione evidenzia che **proseguiranno i lavori** per permettere alle **imprese** di scegliere una base

⁶⁹ Attualmente la materia è disciplinata dagli articoli 106-108 della direttiva 112/2006/CE del 28 novembre 2006, che reca la rifusione della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

d'imposizione unica a livello dell'Unione, come previsto dalla strategia politica annuale per il 2008. Per esaminare le varie opzioni e le relative ripercussioni è stata avviata una **valutazione d'impatto**.

In materia si ricorda che nella scorsa legislatura è stato emanato il d.l. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha riformato l'imposizione sul reddito delle società, sostituendo alla precedente imposta, denominata imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), una nuova imposta, denominata **imposta sul reddito delle società (IRES)**. Disposizioni integrative e correttive sono state emanate con il successivo d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Il nuovo sistema di imposizione ha comportato, tra l'altro, l'introduzione della **tassazione consolidata di gruppo**, sia a livello nazionale, che a livello mondiale.

A seguito dell'opzione per la tassazione di gruppo, per la società o ente controllante viene determinato un unico reddito complessivo globale imponibile, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi di ciascuna entità appartenente al gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme percepite o versate tra le società del gruppo in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

In materia di **tassazione delle società di Stati membri diversi**, si ricorda che con il **decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49** è stata data attuazione alla **direttiva 2003/123/CE** che modifica la direttiva 90/435/CEE sul **regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi**.

Successivamente, con il **D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 199** è stata data attuazione alla **direttiva 2005/19/CE** del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al **regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni**, ai conferimenti d'attivo e agli scambi di azioni concernenti **società di Stati membri diversi**.

Il **disegno di legge comunitaria per il 2007** (A.C. 3206-A, all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati) prevede poi il recepimento della **direttiva 2006/46/CE** relativa ai conti annuali e conti consolidati di talune società, delle banche e di altri istituti finanziari, e della **direttiva 2006/43/CE** relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, prevedendo per quest'ultima specifici criteri e principi direttivi da seguire nel recepimento (art. 24), nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi di recepimento.

Mercati finanziari, diritto societario e assicurazioni

Nel Programma per il 2008 la Commissione ricorda come le **perturbazioni sui mercati finanziari** abbiano sollevato un certo numero di questioni che impongono un'analisi più dettagliata, affinché i responsabili politici e gli organismi di regolamentazione possano trarre le debite conclusioni e proporre eventuali modifiche della normativa.

In particolare, la Commissione annuncia che esaminerà nel 2008, con altri soggetti a livello dell'Unione, oltre che in campo internazionale, i seguenti temi:

- a) la **trasparenza** per gli investitori;
- b) i **mercati e le autorità di garanzia**;
- c) le **norme di valutazione**, anche per gli attivi illiquidi;

- d) la **disciplina prudenziale**, la gestione del rischio e la **vigilanza** nel settore finanziario;
- e) il **funzionamento del mercato**, compreso il ruolo delle agenzie di *rating*.

Si ricorda che, in materia di **trasparenza per gli investitori**, con il **decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51** è stata data attuazione alla direttiva 2003/71/CE relativa al **prospetto** da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla **negoziazione di strumenti finanziari**, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Con **legge 20 giugno 2007, n. 77** è stata poi conferita la delega legislativa⁷⁰ per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, **2004/25/CE** (concernente le offerte pubbliche di acquisto- **OPA**) e **2004/39/CE** (concernente i mercati degli strumenti finanziari -**MIFID**), nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE. Tali deleghe sono state esercitate e sono stati emanati i seguenti decreti legislativi:

- Il **D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 229** recante l'attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche d'acquisto (**OPA**);
- Il **D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164** recante l'attuazione della direttiva 2004/39/CE (**MIFID**) relativa ai **mercati degli strumenti finanziari**, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CEE e che abroga la direttiva 93/22/CEE.

In materia di **mercati ed autorità di garanzia** è stato poi emanato il **decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109**, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Tale decreto contiene norme relative al Comitato di sicurezza finanziaria, agli obblighi di segnalazione a fini antiterrorismo ed ai Compiti della Banca d'Italia, dell'UIC e del Nucleo speciale di polizia valutaria in relazione a tali fini.

La **direttiva 2005/60/CE**, concernente la prevenzione **dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE sono stato poi interamente recepite con il **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**.

Si ricorda infine che in materia di tutela del risparmio è stato emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il **decreto legislativo n. 303 del 2006**, recante il "*Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)*".

In materia di **contabilità degli enti operanti nel settore finanziario** si ricorda l'emanazione del **decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32**, recante l'attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/635 e 91/674/CEE relative ai **conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione**.

⁷⁰ Il recepimento di tali direttive era già previsto nell'allegato B della legge n. 62 del 2005, con l'indicazione di principi e criteri direttivi, ma il termine ultimo per il loro recepimento era scaduto senza fossero stati emanati i decreti legislativi di recepimento.

Nell'ambito delle iniziative indicate dalla Commissione come prioritarie, si sottolinea la **modifica alle direttive sui requisiti patrimoniali 2006/48/CE e 2006/49/CE**. Le modifiche saranno finalizzate a revisionare una serie di importanti sezioni della direttiva sui requisiti patrimoniali, al fine di aggiornare e **ridurre gli oneri normativi per gli Stati membri e il settore bancario**. In particolare la Commissione sottolinea che gli obiettivi saranno:

- a) il miglioramento del quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli organi di vigilanza (in particolare per le situazioni di emergenza);
- b) l'accesso degli organi di vigilanza del paese ospitante alle informazioni sulle filiali;
- c) la revisione delle norme sui grandi rischi;
- d) il trattamento prudenziale per gli strumenti di fondi propri ibridi ammissibili al capitale di classe 1;
- e) l'estensione delle deroghe per le banche cooperative;
- f) il chiarimento e gli adeguamenti tecnici della direttiva sui requisiti patrimoniali (ivi compreso il trattamento del rischio di insolvenza nel portafoglio di negoziazione).

A tale proposito occorre ricordare che con il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito dalla **legge 23 febbraio 2007, n. 15** sono state dettate disposizioni urgenti per il **recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE** e che l'attuazione di tali direttive è stata inoltre prevista dalla legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13) che ha inserito tali direttive nell'Allegato B alla legge stessa, quindi tra le direttive da recepire con decreto legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Sempre nell'ambito delle iniziative prioritarie, la Commissione inserisce l'adozione del Regolamento relativo ad uno **statuto europeo della società privata**, con l'obiettivo di migliorare la mobilità e la competitività delle PMI europee. La definizione di norme comuni per le PMI nei singoli Stati membri agevolerebbe infatti le attività transfrontaliere promuovendo la creazione di nuove imprese in altri Stati membri e/o la conversione delle imprese esistenti in strutture più semplici. La presenza di norme aziendali omogenee in tutti gli Stati membri potrebbe ridurre, secondo la Commissione, i costi legati all'adempimento di tali norme e rendere più semplice e meno costosa la creazione e gestione di società nell'UE.

In materia di **diritto societario** la Commissione, nell'ambito dei temi connessi alle priorità indicate nel programma, su cui i servizi della Commissione lavoreranno nel 2008, indica che la Commissione realizzerà uno **studio di fattibilità sullo statuto della fondazione europea**, come richiesto a seguito

della consultazione svolta sulle future priorità del piano d'azione sul diritto delle società e sulla *governance* delle imprese.

Per quanto riguarda le **iniziative di semplificazione della legislazione comunitaria**, la Commissione indica nell'elenco delle iniziative di semplificazione, la **rifusione della normativa in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile** per semplificare il diritto societario delle imprese, nonché, in materia di semplificazione delle norme contabili, la necessità di una **versione consolidata dei regolamenti comunitari in materia di *International Financial Reporting Standards (IFRS)*** che dovrebbe permettere alle parti interessate di far riferimento ad un unico regolamento che conterrà tutti i regolamenti IFRS approvati.

Sempre nell'ambito delle iniziative di semplificazione la Commissione segnala la necessità della **codificazione delle direttive sull'assicurazione degli autoveicoli**, tramite la codificazione delle attuali sei direttive in un'unica direttiva al fine di disporre di un *acquis* in materia di assicurazione autoveicoli più comprensibile, più facile da applicare e più efficiente in termini di realizzazione degli obiettivi.

Per quanto riguarda gli **interventi legislativi in materia di assicurazioni** si ricorda che con il **decreto legge n. 223 del 2006**, convertito dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. primo decreto "Bersani"), sono state introdotte, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, norme per l'incremento della concorrenza nel settore dell'**RC auto** (art. 8). Successivamente, con il **decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007**, convertito dalla legge n. 40 del 2007 (c.d. secondo decreto "Bersani"), sono state adottate disposizioni a tutela dei consumatori relative all'RC auto ed alle assicurazioni contro i danni (art. 5), in particolare vietando alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di vendita di stipulare clausole di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni.

Infine, con il **d.lgs. 6 novembre 2007, n. 198** è stata data attuazione alla **direttiva 2005/14/CE** che modifica le direttive 72/166/CEE, 85/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della **responsabilità civile** risultante dalla circolazione di **autoveicoli**.

CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE

Il Programma legislativo della Commissione per il 2008 presenta alcuni elementi di collegamento con l'attività parlamentare, svolta o in corso di svolgimento, della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) nel campo dell'istruzione, della ricerca e delle attività culturali.

Istruzione

Per quanto riguarda l'istruzione, il programma ribadisce, in generale, gli obiettivi di Lisbona in ordine allo sviluppo di una società della conoscenza come strumento principe per la crescita e l'occupazione, e fa riferimento, in particolare, come programma specifico per il 2008, all'approvazione di un libro verde sulla migrazione e sull'istruzione e all'attivazione di una serie di programmi comunitari in materia di istruzione e formazione lungo l'intero arco della vita.

La VII Commissione cultura si è diffusamente occupata dei problemi legati all'istruzione, anche in riferimento alla capacità del sistema scolastico italiano di raggiungere i parametri stabiliti negli accordi di Lisbona. L'approfondimento è stato svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla riforma del secondo ciclo del sistema educativo nazionale e di quello di istruzione e formazione professionale. L'indagine, deliberata il 23 gennaio 2007, ha approfondito numerose tematiche all'ordine del giorno in ambito nazionale e comunitario, quali quelle legate alla necessità di un apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita e all'importanza di definire regole comuni in ordine al riconoscimento delle qualifiche e dei crediti formativi per permettere una maggiore mobilità degli studenti in ambito europeo. Attualmente la Commissione ha all'esame la discussione ed approvazione del documento conclusivo.

Si ricorda, inoltre, che sono all'esame della VII Commissione Cultura numerose proposte di legge in materia di riforma del sistema scolastico (A.C. 1600, 1278, 1299).

Ricerca scientifica

Con riguardo alla ricerca, il programma 2008 fa riferimento alla necessità di portare ad attuazione programmi-quadro nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, anche al fine di promuovere la mobilità dei ricercatori, sviluppando nuove infrastrutture ed attuando una programmazione congiunta della ricerca attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed europee. L'Istituto europeo di tecnologia è destinato a colmare il divario tra l'Europa e i suoi principali concorrenti in materia di ricerca strategica e formazione.

Si ricorda, in proposito, che è stata approvata di recente la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca. I principi ed i criteri direttivi cui la riforma deve ispirarsi possono così sintetizzarsi: riconoscimento agli enti dell'autonomia statutaria; verifica da parte dell'Agenzia di valutazione dell'università e della ricerca dei risultati ottenuti dagli enti; assegnazione delle risorse finanziarie a seconda della valutazione espressa dall'Agenzia; riordino degli organi statuari; composizione del consiglio di amministrazione del CNR in modo che almeno la metà dei componenti sia di nomina governativa; adozione di procedure di valutazione comparativa per la nomina dei direttori degli organi di ricerca; previsione di misure volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori; incentivazione della cooperazione scientifica e tecnica con enti ed istituzioni di altri Paesi; raccordo con l'attività delle regioni in materia di ricerca e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ridefinizione, attraverso accorpamenti o scorpori, di enti attivi nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale nonché dell'Istituto italiano di tecnologia .

La finalità sottesa al provvedimento è stata quella di garantire una maggiore autonomia agli enti di ricerca, attribuendo loro un *status* simile a quello di cui godono le università.

Alcune disposizioni di rilievo sono infine contenute nella legge finanziaria 2008 (L. 244/2007); in particolare, una quota non inferiore al 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica è stata riservata a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni (art. 2, co. 313-315); è stato inoltre istituito- in via sperimentale e per il solo anno 2008-, un Fondo di promozione della ricerca di base, dotato di 10 milioni di euro, a valere sul quale saranno erogati contributi per investimenti effettuati dalle fondazioni bancarie (art. 2 , co. 318-320).

Tutela dei minori

Il programma legislativo prevede l'approvazione di un proposta legislativa volta a proteggere i bambini che utilizzano *Internet* ed i nuovi mezzi di comunicazione; tale iniziativa si basa sui risultati ottenuti con il programma *Safer Internet plus* ed ha come obiettivo quello di promuovere un utilizzo più sicuro di *Internet* e delle nuove tecnologie *on line*, soprattutto per i minori, nonché di combattere i contenuti illegali e non richiesti dall'utente finale.

Si ricorda, in proposito, che la VII Commissione cultura sta esaminando in sede referente un disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi (A.C. 3014). Il

provvedimento contiene disposizioni di riforma della c.d. "censura" sui film, attraverso l'introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, ai quali è richiesto di provvedere essi stessi alla classificazione del film prodotto, avendo riguardo esclusivamente agli interessi dei minori. Il controllo delle istituzioni sulla correttezza della classificazione effettuata è configurato come eventuale e su richiesta degli stessi operatori. Ulteriori disposizioni intervengono in materia di tutela dei minori nell'uso dei videogiochi, introducendo una classificazione dei videogiochi, che utilizza il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Gli elementi da considerarsi ai fini di tale classificazione sono il linguaggio, il grado di violenza, le immagini di tipo sessuale o pornografico, l'assunzione di sostanze psicotrope, i messaggi di tipo discriminatorio. E' previsto l'obbligo per produttori, importatori e distributori di indicare la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. La vigilanza sulla corretta classificazione dei videogiochi è affidata al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, che può proporre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere la riclassificazione del prodotto al competente organismo europeo. E' disposto il divieto di diffusione e pubblicizzazione di videogiochi privi di classificazione.

Si prevede, inoltre, l'istituzione della Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La finalità della Commissione è quella di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee.

Si dispone, in particolare, che la commissione: introduca incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di *parental control* a tutela dei minori; promuova interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, a tutela dei minori fruitori della rete *internet*; elabori protocolli di intesa con i principali *content provider* e *hosting provider* e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori; realizzi su questi temi campagne di comunicazione.

Multilinguismo

Il programma legislativo per il 2008 prevede, inoltre, un'iniziativa non legislativa sul multilinguismo: si tratterà di una comunicazione che dovrebbe contribuire a migliorare la capacità occupazionale dei cittadini, la competitività delle imprese europee, il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e a creare uno spazio europeo per il dialogo con i cittadini.

Si ricorda, in proposito, che le Commissioni Cultura e Politiche per l'Unione europea hanno deliberato il 18 ottobre 2007 l'avvio di un'indagine conoscitiva su "Saperi, ricerca, linguaggi. Attuazione e revisione della Strategia di Lisbona. Il programma prevede, tra l'altro, l'approfondimento delle problematiche legate al multiculturalismo ed al multilinguismo, anche al fine di una possibile revisione dell'Agenda di Lisbona; si tratta, infatti, come è dato leggere nel programma di tematiche che sono espressione essenziale dell'identità europea, fondata sul pluralismo delle culture e delle specificità linguistiche. Mercoledì 23 gennaio 2008 le Commissioni avvieranno l'indagine in esame con l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca Mussi.

AMBIENTE

Il Programma legislativo della Commissione per il 2008 evidenzia alcuni elementi di collegamento con l'attività parlamentare, svolta o in corso di svolgimento, da parte della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

Nel Programma della Commissione, all'Allegato 1, si segnalano in particolare le seguenti **iniziative strategiche**:

- l'adozione di un *Libro bianco sull'adeguamento all'impatto del mutamento climatico* volto ad individuare i settori in cui intervenire in via prioritaria per **contrastare il mutamento climatico** in atto e garantire all'Europa una prosperità sostenibile;
- l'emanazione di una comunicazione sull'**integrazione degli aspetti ambientali nel settore del trasporto** (cosiddetto *pacchetto trasporto verde*);
- l'adozione di diverse iniziative, anche di natura legislativa, legate all'analisi delle emissioni di gas a effetto serra in campo energetico, all'aggiornamento della direttiva sul **rendimento energetico in edilizia**, a misure volte, attraverso l'uso della tassazione dei prodotti energetici, a favorire un **consumo dell'energia più efficiente** e rispettoso dell'ambiente (cosiddetto *pacchetto energia*).

Completa il Programma una serie di **iniziative prioritarie** raggruppate nei seguenti "pacchetti" relativi a:

- **sostenibilità**, comprendente in particolare piani di azione sulla politica industriale e su produzione e consumo sostenibili (iniziativa PIS/PCS, consistente in una strategia integrata per il varo di una nuova politica dei prodotti e per stimolare l'innovazione e promuovere un consumo più intelligente ed aiutare, infine, l'industria a rendere più sostenibile i processi di produzione). A tali iniziative si collegano le proposte legislative di modifica del regolamento n. 761/2001 in materia di EMAS (al fine di migliorare i risultati ambientali delle organizzazioni che partecipano al sistema e accrescere la partecipazione del settore pubblico e di quello industriale), nonché del regolamento 1980/2000 in materia di marchi di qualità ecologica (al fine, in particolare, di migliorare l'efficacia e l'impatto sul mercato aumentando la gamma di prodotti ammissibili e dei prodotti e servizi con marchio di qualità ecologica);
- **biodiversità**, comprendente una relazione intermedia sull'attuazione del Piano d'azione sulla biodiversità e una comunicazione sulle opzioni strategiche per combattere le specie invasive esotiche, cui si affiancano

proposte, anche legislative, per la tutela delle zone rurali e la sostenibilità dell'agricoltura, dell'acquacoltura e del settore della pesca;

- **foreste**, in cui sono incluse due comunicazioni sulle misure volte a contrastare la deforestazione e il commercio nell'UE del legname tagliato illegalmente e dei suoi prodotti. Con riferimento a tale ultima comunicazione, legata all'esigenza di proteggere le foreste vulnerabili dalle attività illegali di disboscamento e a combattere la vendita nell'UE dei prodotti derivanti da tali attività, si segnala la possibilità anche di una proposta legislativa a seconda dei risultati della valutazione d'impatto attualmente in corso.

Tra le **iniziative di semplificazione** previste nel Programma legislativo per il 2008 (*allegato 2*) si segnalano **proposte di revisione** in materia di immissione sul mercato dei **biocidi**, al fine di allineare il relativo quadro legislativo al regolamento REACH); di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**direttiva RAEE**), al fine di accrescere l'efficienza della direttiva e di eliminare i costi superflui; dell'uso di sostanze pericolose in tali apparecchiature (**direttiva ROHS**), al fine di chiarirne i concetti e facilitarne l'attuazione; di **sostanze che riducono lo strato di ozono** (regolamento CE n. 2037/2000), nonché per lo sviluppo di un sistema comune di informazione ambientale (SEIS). Rientrano tra tali iniziative anche quelle già citate in materia di EMAS e di marchio di qualità ecologica.

Si segnalano, infine, gli obiettivi di una rifusione della legislazione sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione dei pericoli derivanti dall'**esposizione a radiazioni ionizzanti**, della già richiamata revisione della direttiva sul **rendimento energetico nell'edilizia** (direttiva 2002/91/CE), di un ampliamento del campo di applicazione e di un aggiornamento della direttiva relativa all'**indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici** (direttiva 92/75/CE) al fine di una maggiore sensibilizzazione del pubblico e dei consumatori sui prodotti efficienti.

Da ultimo si ricorda che la Commissione ha concordato di fissare alcune **priorità di comunicazione** a livello interistituzionale per il 2008 (*allegato 4*), tra cui rientra il tema dell'**energia e dei cambiamenti climatici**.

Cambiamento climatico

L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, in preparazione di un dibattito in Assemblea sul tema dei cambiamenti climatici, ha svolto un'intensa attività istruttoria, nel corso della quale sono stati auditi numerosi soggetti (membri del

Governo, associazioni ambientaliste, rappresentanti del mondo imprenditoriale e della ricerca) e a seguito della quale è stata approvata una relazione⁷¹.

Nella relazione, predisposta anche sulla base del parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la Commissione, dopo aver analizzato il quadro internazionale ed europeo in atto, ha sottolineato l'**importanza, per l'Italia, di affrontare un cambiamento radicale delle politiche nazionali, assumendo gli interventi in materia di cambiamenti climatici come un «pilastro» degli indirizzi politici generali**, in modo da dotarsi di una politica economico-energetica stabile e di lungo periodo, oltre che robusta e strutturata, capace di dare risposte positive alla necessità di combattere i cambiamenti climatici e, al tempo stesso, di gestire in modo eco-efficiente - e a prezzi adeguati - le risorse energetiche.

Nel corso della **seduta del 18 settembre 2007**, l'**Assemblea della Camera** ha approvato la **risoluzione**, presentata dalla maggioranza, **n. 6-00021** (Realacci ed altri), che in particolare ha impegnato il Governo "ad assumere gli orientamenti e le proposte contenuti nella relazione ai fini della definizione delle politiche a livello nazionale e internazionale in tema di cambiamenti climatici e delle future iniziative, anche normative, a partire dalla prossima legge finanziaria".

La **manovra finanziaria per l'anno 2008** contiene misure in materia di promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

In particolare, alcune disposizioni del **decreto-legge cd. "collegato"** alla manovra finanziaria per il 2008⁷² intervengono direttamente sull'efficienza energetica e sullo sviluppo di fonti rinnovabili (artt. 21, 26 e 39-ter).

La **legge finanziaria per il 2008** prevede, inoltre, agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (prorogando dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese al fine della fruizione delle detrazioni fiscali concesse) e recando una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tra le ulteriori misure di contrasto al cambiamento climatico, si richiamano:

- 📄 l'istituzione (operata dall'art. 2, comma 322), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un **fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica** attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della

⁷¹ Cfr. <http://www.camera.it/dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/016/001/d000r.htm>.

⁷² Il riferimento è al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

produzione di energia elettrica da solare termodinamico, con una dotazione del fondo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

- ☞ l'istituzione (ai sensi dell'articolo 2, commi 335 e 336), presso il Ministero dell'ambiente, di un **fondo** di 50 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 **per la forestazione e la riforestazione** al fine di ridurre le emissioni di CO₂, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità. Lo stesso articolo, al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, dispone che 2 milioni di euro annui a valere sul fondo citato siano destinati all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio;
- ☞ l'inclusione (ai sensi dell'articolo 2, comma 124), tra le misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, di quelle relative alle **pratiche di gestione forestale sostenibile**, attuate con interventi volti a ridurre l'impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste;
- ☞ la destinazione (prevista dall'articolo 2, comma 554, lettera e), delle risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 per le aree sottoutilizzate, anche alla realizzazione di interventi destinati a finanziare la creazione di un "**Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE**", da destinare alla "**riserva nuovi entranti**" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al D. Lgs. n. 216 del 2006.

Si segnala che è attualmente all'esame della VIII Commissione (Ambiente) uno **schema di decreto legislativo** recante **modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 216 del 2006** (attuativo delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità) che in particolare intervengono sulla struttura e sulle competenze del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, con specifico riferimento alle attività inerenti all'assegnazione ed al rilascio delle quote di emissione e mirano a incentivare un più ampio utilizzo dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto.

Biodiversità

Sono in corso d'esame presso la VIII Commissione (Ambiente) numerose **proposte di legge** volte all'istituzione di nuove aree da tutelare ai fini della preservazione della biodiversità.

Si ricordano l'istituzione del Parco nazionale di Portofino (AC 18), del Parco nazionale del subappennino Dauno (AC 777), del Parco nazionale della laguna di Venezia (AC 2064), nonché le proposte per la protezione e la tutela delle grotte marine (AC 2268) e la tutela e la valorizzazione ambientale dei laghi salmastri di Portonovo (AC 864).

Anche sul tema della protezione della biodiversità è intervenuta la **manovra finanziaria per il 2008**.

Il **decreto legge cd. "collegato"** ha in particolare previsto un contributo straordinario per programmi di intervento nelle aree protette e per la difesa del mare e la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia, nonché l'istituzione di quattro nuovi parchi nazionali.

La **legge finanziaria per il 2008** contempla, invece, una serie di misure tra le quali si segnalano:

- specifici finanziamenti per l'istituzione e il funzionamento di nuove aree marine protette;
- l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Fondo nazionale per la fauna selvatica;
- l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un nuovo fondo per l'attività che il Corpo forestale svolge nel campo della tutela degli animali attraverso il proprio Nucleo investigativo per i reati in danno dagli animali.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Trasporti sostenibili

Nel programma legislativo della Commissione per il 2008 si prevede una particolare attenzione verso il tema della integrazione ambientale nel settore dei trasporti. Tale obiettivo figura del resto già da alcuni anni fra le priorità della politica dell'Unione europea in questo settore, e si iscrive nel più ampio contesto strategico della lotta al cambiamento climatico ed ai suoi effetti.

Nel programma per il 2007 era fra l'altro contenuto l'impegno della Commissione alla elaborazione di un Libro verde sul trasporto urbano, al fine di renderlo più efficace ed ecologico⁷³.

Fra le iniziative strategiche previste nell'**Allegato I** al programma 2008, è inserito il **Pacchetto trasporto verde**, costituito da due Comunicazioni: la prima presenterà i risultati di specifiche iniziative avviate dalla Commissione relative alla internalizzazione dei costi esterni e alla propulsione ecologica; la seconda comunicazione avrà ad oggetto la definizione di un modello trasparente e comprensibile per la valutazione dei costi esterni delle varie modalità di trasporto, al fine di ridurre gli effetti negativi indotti dalla presenza di eccessivi costi esterni, attraverso l'adozione di diversi possibili strumenti, e prefigurando l'eventuale presentazione di apposite proposte legislative.

Con riferimento a tali tematiche, va ricordato che la Commissione IX, in sede di esame del Documento di programmazione finanziaria ed economica relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011, ha approvato un parere nel quale sono specificamente sottolineate le esigenze di sostenibilità ambientale delle politiche del trasporto. In particolare, tale parere rileva l'opportunità che "si determini una effettiva coerenza fra le politiche della mobilità, dei passeggeri e delle merci, le linee guida del Piano generale della mobilità e gli obiettivi del riequilibrio modale del sistema dei trasporti, a vantaggio del mare e della ferrovia, potenziando il trasporto aereo, anche attraverso una programmazione più coordinata fra i ministeri"; e che, a tal fine, "sia avviato un processo di riequilibrio nella ripartizione dei finanziamenti per investimenti tra le diverse modalità di trasporto, al fine di incrementare la percentuale di risorse da destinare alle infrastrutture ferroviarie e portuali, al trasporto pubblico locale e ai servizi per i pendolari, questi ultimi da incentivare anche con misure di defiscalizzazione del costo degli abbonamenti, alla mobilità urbana, alla sicurezza stradale, alla logistica e all'intermodalità, anche al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di trasporti sostenibile, in coerenza con i preannunciati obiettivi del Piano generale della mobilità, che il Governo dovrà presentare tempestivamente in Parlamento...".

⁷³ Il Documento è stato adottato il 25 settembre 2007 ed è intitolato "Verso una nuova cultura per la mobilità urbana".

Trasporto aereo

Nell'**Allegato I** del Programma, nell'ambito del '**Pacchetto trasporto aereo**', sono indicate un serie di iniziative legislative e comunicazioni concernenti il trasporto aereo. In particolare, si prevede l'emanazione di due proposte legislative:

- la prima reca modifiche al regolamento sul "cielo unico europeo", volte a migliorare l'efficienza della gestione del traffico aereo, mediante adeguamento delle infrastrutture all'aumento del traffico stesso, promozione e sviluppo delle nuove tecnologie (come indicato negli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona), e specifiche misure per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

- la seconda riguarda modifiche alle norme sulla sicurezza nella gestione del traffico aereo, mediante estensione delle regole del settore dell'aviazione civile ai servizi di navigazione aerea.

Si ricorda che il "Cielo unico europeo" è un insieme di misure volte a soddisfare i fabbisogni futuri in termini di capacità e di sicurezza aerea. Le misure interessano sia il settore civile sia quello militare e riguardano la regolamentazione, l'economia, la sicurezza, l'ambiente, la tecnologia e le istituzioni. Lo scopo dell'iniziativa è porre fine a un'organizzazione della gestione del traffico aereo rimasta immutata dagli anni Sessanta e ampiamente responsabile dell'attuale congestione del traffico aereo. I principi per l'istituzione del cielo unico europeo sono stati dettati dal Regolamento CE/549/2004.

Con riferimento alla materia del trasporto aereo, va in primo luogo ricordato che presso la VIII Commissione del Senato, lavori pubblici e comunicazioni, è in discussione il disegno di legge AS 1268, *Delega al Governo per la riforma del trasporto aereo nazionale*.

Il disegno di legge delega il Governo ad adottare, senza oneri a carico dello Stato, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina del trasporto aereo, delle relative disposizioni contenute nel codice della navigazione e dell'ulteriore normativa di settore. Nell'esercizio della delega dovranno essere rispettati i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinizione dei poteri del Ministero dei trasporti nel settore dell'aviazione civile;
- b) riordino dell'ENAC;
- c) previsione di un piano nazionale degli aeroporti;
- d) riordino dei criteri per la classificazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali;
- e) ridefinizione del procedimento di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale;
- f) revisione della normativa in materia di diritti, tasse, tariffe aeroportuali, corrispettivi e canoni di concessione;

- g) attribuzione a un soggetto indipendente dei compiti di regolazione economica del settore;
- h) introduzione di misure per migliorare l'efficienza della gestione dello spazio aereo, anche attraverso la ridefinizione della natura e del ruolo dell'ENAV;
- i) previsioni di interventi per accrescere la qualità dei servizi all'utenza;
- l) razionalizzazione della ripartizione dei diritti di traffico derivanti da accordi bilaterali;
- m) individuazione di misure per favorire la mobilità territoriale, nel rispetto della pianificazione di settore.

Alla Camera, presso la III Commissione esteri è attualmente all'esame il disegno di legge AC 3300, recante ratifica dei Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) è stata firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960.

Eurocontrol è l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea civile e militare ed è stata istituita con la Convenzione del 1960, allo scopo di controllare i voli internazionali nello spazio aereo al di sopra degli Stati membri. L'Organizzazione si occupa anche della riscossione delle tasse di rotta e della ricerca e della formazione nel settore della gestione del traffico aereo. Attualmente aderiscono ad Eurocontrol 38 paesi.

Sul tema della sicurezza aerea, va inoltre ricordato che la Commissione IX della Camera ha approvato, il 27 marzo 2007, la risoluzione 8/00044, che impegna fra l'altro il Governo a promuovere la costituzione di una Scuola superiore per l'aviazione civile, a promuovere il recepimento dell'annesso 12 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale, relativo ai ruoli e alle responsabilità nella ricerca e soccorso sul territorio nazionale in caso di incidente aeronautico, a sostenere e rafforzare la presenza italiana negli organi internazionali decisionali in materia di sicurezza del volo.

Trasporto marittimo

Nell'ambito del '**Pacchetto trasporto marittimo**', contenuto nell'**Allegato I** del programma, sono previste una comunicazione e due iniziative di carattere legislativo (tutte ricomprese nel piano di azione integrato per la politica marittima):

- la comunicazione riguarda le linee generali delle politiche perseguite dall'Unione nel settore del trasporto marittimo, con particolare riferimento alle conseguenze connesse ai processi di globalizzazione, ai nuovi vincoli derivanti

dalla riduzione delle risorse energetiche, dai temi della sostenibilità ambientale, dai temi della sicurezza;

- la prima proposta legislativa consiste nella modifica al regolamento 1406/2002, istitutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e prevede un ulteriore rafforzamento delle competenze e dei poteri di tale organismo;

- la seconda proposta legislativa è finalizzata alla creazione di un mercato interno per il trasporto marittimo, mediante la semplificazione delle procedure amministrative applicabili a tale settore.

Per quanto riguarda le iniziative legislative nel settore del trasporto marittimo, va ricordato, con particolare riferimento al tema della sostenibilità ambientale, che l'articolo 2, comma 210, della legge 24 dicembre 2007. n. 244 (legge finanziaria 2008), ha istituito un fondo destinato ad interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto, con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro.

L'articolo 2, comma 311, della stessa legge finanziaria ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 per la realizzazione di un sistema informativo finalizzato al trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare.

Nell'ambito dell'attività legislativa in corso, va segnalata la proposta di legge AC 1707, *Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di navigazione marittima*, attualmente all'esame della IX Commissione della Camera. La proposta di legge apporta modifiche in materia di navigazione marittima, al fine di semplificare alcune procedure, nonché di adeguare al mutato contesto, interno e internazionale, talune disposizioni della legislazione vigente.

Comunicazioni

Nel settore delle comunicazioni il Programma prevede una iniziativa in materia di *roaming*⁷⁴. Entro il 30 dicembre 2008, la Commissione riferirà al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento intervenuto recentemente in tale settore (regolamento CE 717//2007 del 27 giugno 2007).

Va ricordato che tale regolamento ha stabilito criteri per la definizione di una nuova "Eurotariffa", che fissa un tetto massimo dei prezzi praticabili dagli operatori per le chiamate effettuate o ricevute all'estero in un paese dell'Unione europea. Tale sistema dovrebbe determinare una significativa riduzione dei prezzi per gli utenti. Peraltro, circa l'effettiva efficacia delle nuove norme, il

⁷⁴ Si identifica con *roaming* internazionale il servizio che consente agli utenti di telefonia mobile (GSM o UMTS) che si trovano all'estero di effettuare o ricevere telefonate, e di accedere ad altri servizi di telefonia mobile, utilizzando automaticamente la rete di telefonia mobile del paese in cui si trova.

regolamento demanda alle autorità nazionali di regolamentazione il compito di monitorare l'andamento dei prezzi per i servizi di *roaming*, comunicando semestralmente alla Commissione i risultati di tali verifiche.

Con riferimento all'attività legislativa nel settore delle comunicazioni telefoniche, si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 7/2007 convertito con la legge n. 40/2007 *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese* ha introdotto importanti misure concernenti la riduzione dei costi per la telefonia mobile, per la trasparenza dei contratti e per la libertà di recesso da parte degli utenti.

In particolare, tale articolo 1 ha previsto:

- il divieto, per gli operatori di settore, di prevedere limiti temporali di utilizzo o di applicare costi aggiuntivi, rispetto a quello del traffico telefonico o del servizio fruito, per la ricarica di carte prepagate;
- l'obbligo per gli operatori di telefonia mobile di adottare modalità trasparenti di offerta per consentire agli utenti di fare adeguati confronti tra tariffe ed operare quindi scelte consapevoli;
- l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCOM) del compito di determinare le modalità affinché l'utente, possa, gratuitamente, al momento della chiamata, conoscere il gestore del numero chiamato.

L'AgCOM ha provveduto con diverse delibere agli adempimenti previsti dal citato articolo 1 del decreto legge n. 7/2007.

Si ricordano, in particolare: la delibera n. 96/07 (recante misure per rafforzare la trasparenza delle offerte tariffarie della telefonia sia fissa che mobile); la delibera n. 126/07 (finalizzata a facilitare le scelte del consumatore tra le offerte presenti sul mercato); la delibera 43/07/CIR (che definisce i criteri per conoscere gratuitamente l'operatore che gestisce il numero chiamato e la relativa tariffa applicata).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Nel programma legislativo della Commissione europea per il 2008 si rinvencono diversi temi e questioni riconducibili all'ambito di competenze e all'attività legislativa della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo), con particolare riguardo alle questioni legate alla concorrenza, all'energia, alle imprese, alla ricerca e innovazione e alla tutela dei consumatori.

Concorrenza

La Commissione, a seguito del riesame del mercato unico, ha individuato nuove iniziative, di cui varie saranno presentate nel 2008, grazie alle quali il mercato unico potrà poggiare su una base industriale solida, innovativa e competitiva. I mercati aperti garantiranno a tutti le stesse condizioni di partenza e consentiranno ai consumatori e alle imprese di trarre i massimi vantaggi.

Tra i più recenti provvedimenti approvati, contenenti norme in materia di concorrenza, che rivestono interesse per la X Commissione Attività produttive, si segnala il **DL 31 gennaio 2007, n. 7** recante *“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”*, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Il provvedimento interviene, in particolare, in materia di:

- **servizi telefonici mobili**, trasparenza delle tariffe e libertà di recesso dai **contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet**. Viene, in particolare, disposto, per gli operatori del settore, il divieto di applicare contributi aggiuntivi, rispetto al costo effettivo del traffico telefonico, per la **ricarica di carte prepagate**, nonché di prevedere limiti temporali per l'utilizzo di tali carte. Inoltre l'offerta delle tariffe da parte degli operatori di telefonia mobile deve evidenziare le voci che compongono il costo effettivo del traffico telefonico.
- **telefonia, TV ed internet**. I contratti per adesione, stipulati con operatori di reti televisive, telefonia e comunicazione elettronica, prevedono per il contraente, la facoltà di recesso o di trasferimento ad altro operatore, che deve essere sempre indicata nel contratto stesso, senza che ad essa siano posti vincoli temporali o previste spese non giustificate;
- **trasparenza delle tariffe** praticate dalle **compagnie aeree**. Si dispone il divieto di formulare offerte e messaggi pubblicitari recanti la sola indicazione del prezzo al netto di spese, tasse ed altri oneri, riferite a singole tratte di andata o ritorno riferite a singole tratte di andata o ritorno;
- misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei **servizi assicurativi** per incrementare la concorrenza e la tutela dei consumatori (agenti plurimandatari anche per il ramo danni, scomparsa del vincolo di durata decennale delle polizze ramo

danni, divieto di peggiorare in maniera immotivata la classe Bonus-malus RC Auto, informazioni tempestive per i consumatori sulle tariffe presenti sul mercato);

- semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'**ipoteca nei mutui immobiliari** e estinzione anticipata dei **mutui immobiliari** per gli acquirenti della prima casa senza penale;
- **portabilità del finanziamento bancario**. Al debitore mutuatario della banca è data facoltà di surrogare un nuovo mutuante nei diritti del creditore originario, anche senza il consenso di questo. L'esercizio di tale facoltà non fa venire meno i benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa;
- **comunicazione unica per la nascita dell'impresa** in sostituzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle imprese, a fini previdenziali, assistenziali e fiscali. L'ufficio del registro delle imprese delle camere di commercio, al quale viene presentata la comunicazione, rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale;
- **liberalizzazione di alcune attività economiche** attualmente sottoposte a vincoli normativi di vario tipo. A tal fine, in particolare, per lo svolgimento di talune attività diventa sufficiente la sola dichiarazione di inizio attività (DIA). In particolare per lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed estetista si richiede la sola dichiarazione di inizio di attività e il possesso di requisiti di qualificazione professionale; scompaiono i criteri di distanza minima o i parametri numerici attualmente previsti e l'obbligo di chiusura settimanale. Per le imprese di pulizia si richiede la sola dichiarazione di inizio attività e l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per le guide turistiche scompare l'obbligo di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività e si riconferma l'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione professionale;
- semplificazione e di liberalizzazione in materia di **gestione delle autoscuole** condizionata alla sola dichiarazione di inizio attività, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi richiesti dalla vigente normativa. Sono inoltre soppressi gli attuali limiti previsti dall'art. 123 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) per l'apertura di autoscuole. Sono abrogate le disposizioni statali non compatibili con le disposizioni del DL ed è previsto l'adeguamento ad esse delle disposizioni regionali, provinciali e comunali. L'articolo interviene anche in tema di servizi automobilistici interregionali di competenza statale prevedendo la possibilità di ampliare l'apertura di nuovi servizi di linea;
- **misure per il mercato del gas**. Quote di produzione nazionale di gas che le imprese produttrici versano allo Stato in controvalore (*royalties*). Al fine di conseguire una maggiore liquidità dell'offerta di gas nel mercato interno, si dispone che le suddette quote e una quota fissa di tutte le importazioni future debbano essere offerte sul mercato regolamentato delle capacità e del gas (c.d. borsa del gas), rinviando a successivi decreti ministeriali la definizione delle modalità applicative;
- disciplina del contributo e degli incentivi per la rottamazione di veicoli, introdotti dall'articolo 1, commi 224 e 225, della legge finanziaria 2007.

Si segnala, inoltre, il disegno di legge recante "*Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale*, attualmente all'esame del Senato" (c.d. III Pacchetto liberalizzazioni - AS 1644))

Il disegno di legge sulle "**liberalizzazioni**" (A.S. 1644) (era l'A.C. 2272-bis) è stato presentato dal Governo in un testo di 43 articoli; dopo l'approvazione da parte della Camera, è passato all'esame del Senato in un testo che comprende 62 articoli, suddivisi in 5 capi. L'intervento che si è inteso effettuare opera su **tre ambiti** tra loro connessi: **apertura alla concorrenza, tutela dei consumatori** e la **semplificazione degli adempimenti amministrativi**, specie a carico delle imprese.

Il **Capo I** dispone diversi provvedimenti di **liberalizzazione** dell'esercizio di talune imprese e professioni. L'art. 1 ha il fine di rimuovere gli ostacoli in attività commerciali complementari, inclusa la **distribuzione dei carburanti**. L'art. 2 interviene sulla vendita di medicinali in esercizi commerciali diversi dalle farmacie. L'art. 3 consente a determinate condizioni alle **imprese alimentari** di vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato. L'art. 4 diminuisce le **aliquote dell'accisa sui carburanti e sui combustibili** a compensazione delle maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo del petrolio. L'art. 5 prevede che anche per la **panificazione** la possibile deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. L'art. 6 disciplina alcune **attività di intermediazione commerciale e di affari**, sopprimendo le iscrizioni cui è attualmente subordinato il loro esercizio, prevedendo al suo posto la mera dichiarazione di inizio attività. L'art. 7 modifica alcuni profili della disciplina in materia di **titolarità e trasferimento di farmacie**. L'art. 8 interviene in materia di **contratti di locazione dei serbatoi di Gas Petrolio Liquefatto (GPL)**. L'art. 9 vieta nuovi affidamenti a soggetti privati dei **servizi idrici** e fissa la titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche in capo ad enti pubblici. L'art. 10 è volto a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei **servizi di assistenza a terra negli aeroporti** civili nazionali. L'art. 11 amplia il divieto di messaggi pubblicitari di voli aerei che indicano prezzi parziali e consente **formule di last minute per la vendita dei biglietti aerei**. L'art. 12 qualifica come pubblicità ingannevole le offerte di voli aerei che indicano prezzi parziali. L'art. 13 contiene disposizioni attinenti al **trasporto ferroviario**, riguardanti l'apertura alla concorrenza, i contratti di servizio pubblico e il trasporto combinato, mentre l'art. 14 interviene in materia di **trasporto pubblico locale** innovativo. L'art. 15 disciplina gli incentivi non fiscali in favore delle imprese del gas naturale, per favorire la crescita dimensionale. L'art. 16 interviene in tema di **risarcimento diretto del danno causato dalla circolazioni di veicoli**, coinvolgendo le imprese di autoriparazione abilitate.

Il **Capo II** reca come rubrica "**Impresa più facile**" e contiene una serie di deleghe in materia, tra l'altro, di normative tecniche, certificazioni di qualità, accreditamento e vigilanza del mercato, con riferimento alla commercializzazione dei prodotti, nonché per riassetto delle prescrizioni applicabili alle imprese. L'art. 19 è finalizzato al **contrasto delle merci contraffatte**. L'art. 20 introduce disposizioni fiscali a favore del **commercio equo e solidale**. L'art. 21 delega il Governo alla semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI). L'art. 22 elimina la denuncia di installazione o modifica per gli impianti termici civili. L'art. 23 delega il Governo a favorire alcuni interventi finanziari riguardanti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e l'ammissione dei titoli alla quotazione nei mercati regolamentati europei. L'art. 24 delega il Governo ad agevolare la creazione di **reti o aggregazioni di imprese**. L'art. 25 prevede alcuni adempimenti a carico delle società cooperative, in tema di iscrizione all'Albo delle società cooperative e di requisito della mutualità prevalente. L'art. 26 estende la nozione comunitaria di piccola e media impresa nei settori dello spettacolo e dei servizi o beni culturali. L'art. 27 prefigura l'informatizzazione dell'albo pretorio. L'art. 28 elimina alcune certificazioni per imprese e semplifica alcune comunicazioni in tema di assunzioni obbligatorie e di ICI. L'art. 29 esonera le imprese fino a 15 addetti

dall'osservanza di disposizioni in tema di protezione dei dati personali. L'art. 30 interviene in tema di poteri di rappresentanza dell'imprenditore e di **operazioni telematiche delle imprese** nei confronti della pubblica amministrazione per consentire una semplificazione. L'art. 31 estende l'uso dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'ambito del registro delle imprese, degli ordini professionali, delle pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica, per semplificare le comunicazioni tra questi soggetti. L'art. 32 interviene sulla conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da parte di imprese e di professionisti. L'art. 33 innova al regime di pubblicità delle società a responsabilità limitata. L'art. 34 delega il Governo a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e dell'attività delle microimprese, specie per i **beni e servizi a carattere sociale**, mentre l'art. 35 reca una delega al fine di diffondere la **contabilità ambientale** e la dichiarazione ambientale di prodotto.

Il **Capo III** dispone in tema di "**Cittadino e consumatore**". L'art. 36 prevede la **nullità delle cosiddette clausole di massimo scoperto**. L'art. 37 limita e rende più trasparenti gli oneri che possono essere addebitati agli utenti ed estende la responsabilità per le obbligazioni pecuniarie derivanti dal servizio anche ai familiari dell'utente. L'art. 38 rende **competente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla pubblicità ingannevole**. Il Ministero dello sviluppo economico acquista invece la competenza su diversi tipi di contratti quali quelli negoziati fuori dei locali commerciali, quelli a distanza e quelli d'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili. L'art. 39 esenta tra l'altro da talune imposte le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine anche nei casi in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. L'art. 40 interviene in tema di **obbligo di comunicazione sui depositi c.d. "giacenti"**. L'art. 41, in tema di fidejussioni, rende obbligatorio indicare una scadenza definita dell'impegno fideiussorio. L'art. 42 reca disposizioni dirette ad agevolare la **diffusione del prestito vitalizio ipotecario** e disciplina una procedura per la vendita dell'immobile ipotecato in caso di mancata restituzione del finanziamento. L'art. 43 delega il Governo al fine di favorire la **modernizzazione degli strumenti di pagamento**, al fine di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei. L'art. 44 interviene in tema di **estinzione di mutui immobiliari** e di contratti di durata stipulati dalle banche. L'art. 45 modifica tra l'altro la tabella delle tasse ipotecarie e reca norme volte a garantire la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali. L'art. 46 semplifica gli adempimenti relativi all'indennità mensile di frequenza in favore di invalidi civili minori di età. L'art. 47 interviene in tema di **servizi non richiesti nel settore della telefonia mobile**, di fatturazione separata fra telefonia mobile e servizi a sovrapprezzo, e di blocco selettivo di chiamata; disciplina inoltre le fasce orarie e i limiti delle attività dei call center. L'art. 48 rafforza la vigilanza sui costi dei servizi di segreteria telefonica. L'art. 49 abroga la norma che consente all'utente del servizio telefonico di conoscere l'operatore del numero chiamato. L'art. 50 attiva una rete di consultazioni con gli operatori di telefonia mobile per la sollecita applicazione delle decisioni dell'Unione in materia di **tariffe di roaming per l'uso dei telefoni mobili all'estero**. L'art. 51 interviene in tema di parità di trattamento degli acquirenti i servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni per dati. L'art. 52 si occupa dei criteri di separazione funzionale della gestione della rete rispetto alle altre attività nel campo della telefonia mobile per avere garantire condizioni di parità di accesso alla rete agli altri operatori. L'art. 53 prevede l'abrogazione di due disposizioni che impongono un limite massimo del 15 per cento agli **sconti praticabili sul prezzo dei libri**. L'art. 54 interviene in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. L'art. 55 provvede a correggere un errore materiale in tema di risparmio

energetico negli edifici. L'art. 56 estende - in determinati casi - la normativa sulla **validità dell'attestazione sullo stato di rischio assicurativo dei veicoli a motore**. L'art. 57 delimita le fattispecie nelle quali, per la liquidazione del danno derivante da furto o incendio di autoveicoli, è necessaria la presentazione del certificato di chiusa inchiesta. L'art. 58 esclude in parte le Stazioni sperimentali per l'industria dalla riduzione delle spese di funzionamento.

Il **Capo IV** introduce la **legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori**, al fine - tra l'altro - di garantire i consumatori e favorire la competitività del sistema produttivo nazionale (art. 59). Il **Capo V**, infine, reca le norme finali che affermano, tra l'altro, il **principio della collaborazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori**.

Imprese

Tra le iniziative strategiche del Programma legislativo per il 2008 della Commissione rientra il pacchetto "Legiferare meglio", comprendente una revisione strategica del programma già avviato (comunicazione sul relativo stato di avanzamento e annuncio di nuove iniziative) e due relazioni rispettivamente sullo stato di avanzamento in materia di semplificazione e in materia di **riduzione degli oneri amministrativi**. Quest'ultimo programma, presentato nel gennaio del 2007, è volto a ridurre del 25% gli oneri amministrativi imposti dalla legislazione UE e dovrebbe essere relizzata congiuntamente dalla UE e dagli Stati membri.

Beneficarie di tali riduzioni saranno soprattutto, le piccole e medie imprese. Con riferimento a queste ultime, nell'ambito del Programma della Commissione tra le iniziative prioritarie viene inserita la Comunicazione "legge sulle piccole imprese" per l'Europa, che offrirà una combinazione di principi generali (riduzione ostacoli alle attività transfrontaliere, miglioramento dell'accesso ai programmi UE ecc) e azioni concrete da parte dei singoli Stati membri e della Commissione. La normativa sulle PMI preparerà, quindi misure specifiche volte a migliorare il rendimento economico di tali imprese che, secondo la Commissione, sono quelle che in Europa creano maggiormente occupazione e ricchezza.

In materia di **riduzione degli oneri amministrativi** si segnala, tra i più recenti provvedimenti adottati a **livello nazionale**, il citato **DL 31 gennaio 2007, n. 7** che, in particolare all'articolo 9, prevede che gli **adempimenti amministrativi** a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle imprese, a fini previdenziali, assistenziali e fiscali, siano **sostituiti da una comunicazione unica** all'Ufficio del registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

Si ricorda, inoltre, che, tra i provvedimenti attualmente pendenti in Parlamento, **la proposta di legge Capezzone** ed altri, all'esame del Senato (**AS**

1532) recante “*Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese in materia di dichiarazione di inizio attività*”, è diretta alla riduzione degli oneri amministrativi posti a carico sia dei cittadini che delle imprese, allo scopo di favorire la competitività del sistema economico.

Il provvedimento contiene una disciplina finalizzata alla **semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese** attraverso uno snellimento dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive e la riduzione dei relativi termini e un più ampio ricorso agli istituti dell'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività. Lo scopo è quello di rendere più agevole l'esercizio dell'attività imprenditoriale, con particolare riferimento alla fase di avvio dell'attività, cercando di recuperare il ritardo e la maggiore arretratezza dell'Italia rispetto agli altri paesi.

In materia di imprese (comprese le PMI, le imprese femminili e quelle del settore turistico) si segnalano poi le disposizioni della **legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244)** così riassumibili:

- disciplina della concessione di un credito d'imposta per l'adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di video sorveglianza per le **piccole e medie imprese** commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande (**commi 228-232, art. 1**) di un credito d'imposta. In particolare:
- il credito di imposta è concesso per il triennio 2008-2010 ed è pari all'80% del costo sostenuto per l'adozione delle suddette misure di prevenzione, con un tetto di 3.000 euro per ciascun beneficiario (**comma 228**);
- il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito (**comma 229**);
- la fruizione del credito di imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze (**comma 230**),
- le modalità di attuazione della disciplina sono definite con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria (**comma 231**);
- l'agevolazione può essere fruita nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato d'importanza minore (c.d. *de minimis*) (**comma 232**).
- interventi del **Fondo per la finanza d'impresa**, istituito dalla legge finanziaria 2007, estesi alla **creazione di nuove imprese femminili** ed al consolidamento aziendale di **piccole e medie imprese femminili (comma 182, art.2)**. Iscrizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215/1992 (recante “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”) e loro assegnazione al Capitolo 7445 (Fondo per la competitività) e al Capitolo 7480 (Fondo rotativo per le imprese) del MSE (**comma 183, art. 2**).
- finanziamenti del Fondo competitività, istituito dal comma 841 della legge finanziaria 2007, estesi ai ai progetti di innovazione tecnologica industriale riferiti

all'ambito delle tecnologie per le attività turistiche, oltre che culturali (**comma 184, art. 2**)

- adozione di DPCM di natura non regolamentare recanti misure volte ad accrescere la **competitività dell'offerta del sistema turistico nazionale**, mediante la definizione sia delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche, sia delle modalità di utilizzo del "Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" (istituito dalla legge quadro 135/2001), le cui risorse saranno destinate alle fasce sociali più deboli (**comma 193,art. 2**). Definizione di **procedure acceleratorie e di semplificazione** volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici, sia la **nascita di nuove imprese del settore**, nel rispetto delle competenze regionali (**comma 194, art. 2**). Supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma precedente, da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (**comma 195,art. 2**).

Ricerca e innovazione

Secondo la Commissione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono essenziali nella promozione dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione per consentire la competitività e la prosperità dell'Europa. Pertanto, oltre alla prosecuzione dei programmi-quadro, nel corso del 2008 saranno avviate iniziative volte all'approfondimento dello spazio europeo della ricerca attraverso la promozione della mobilità dei ricercatori, lo sviluppo di nuove infrastrutture e la programmazione congiunta della ricerca attorno alle grandi problematiche che la società deve affrontare, coniugando risorse europee e nazionali. Sempre secondo la Commissione, l'Istituto europeo di tecnologia (IET), la cui creazione era stata prevista nel programma per il 2007, nel 2008 dovrebbe avvicinarsi alla piena operatività e contribuire a colmare il divario tra UE e i suoi principali concorrenti.

Tra i più recenti interventi legislativi in materia di ricerca e innovazione si segnalano le disposizioni contenute nella citata **legge 244/07** (legge finanziaria per il 2008), così riassumibili:

- disposizioni di carattere fiscale **recate dall'art. 1 ai commi 53-57 e 66**. Il comma 53 introduce un limite annuale di 250.000 euro ai crediti d'imposta che possono essere portati in compensazione nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2008 e prevede solo due deroghe, una relativa ai crediti d'imposta per spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui al comma 280 della legge finanziaria per il 2007) ed una seconda, che opera a partire dal 1° gennaio 2010, relativa all'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno (prevista dal comma 271 della legge finanziaria per il 2007). I commi da 54 a 57 recano una deroga al limite annuale dei 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta introdotto dal precedente comma 53. La deroga si applica alle imprese con fatturato annuo non

superiore a 5 milioni impegnate in processi di ricerca e sviluppo situate nelle aree del Mezzogiorno, che siano quotate in borsa e che beneficino delle agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale. Il **comma 66 novella** il comma 280 della legge finanziaria per il 2007, disponendo l'**incremento dal 15 al 40%** della misura agevolativa, nella **forma di un credito d'imposta**, da calcolare sul costo sostenuto dalle **imprese per investimenti in ricerca e innovazione**; novella, altresì, il comma 281 della legge finanziaria per il 2007, innalzando il **tetto massimo dei costi** su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d'imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni; infine, dispone l'abrogazione del comma 284, che subordinava all'autorizzazione della Commissione europea la concessione dei crediti d'imposta per investimenti in ricerca e innovazione;

- finanziamenti del Fondo competitività, istituito dal comma 841 della legge finanziaria 2007, estesi ai progetti di innovazione tecnologica industriale che sono riferiti all'ambito delle tecnologie per le attività turistiche, oltre che culturali (**articolo 2** tende i **comma 184**). Si ricorda, in proposito che i **Progetti di Innovazione Industriale**, volti a favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree strategiche per lo sviluppo del Paese, figurano tra i nuovi strumenti atti a garantire il riposizionamento strategico del sistema industriale italiano;
- incremento annuo di 3,5 milioni di euro, a partire dal 2008, del contributo statale per le spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) disposta dal **comma 312 dell'art.2**;
- a decorrere dall'anno 2008, una quota – non inferiore al 10 per cento – del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) viene destinata a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Per accedere ai finanziamenti, tali progetti di ricerca devono essere previamente valutati da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani (**comma 313**). Per l'istituzione e il funzionamento del comitato sono destinati 100.000 euro annui (**comma 315**).Il **comma 314** demanda l'attuazione di quanto previsto dal comma 313 a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 873, della legge finanziaria 2007;
- È autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2008 e il 2009 destinata al funzionamento del centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate, di Napolinonché al sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione (**comma 436**).

Tra i provvedimenti pendenti in Parlamento si ricorda la proposta di legge d'iniziativa del deputato **Cialente ed altri (AC n. 308)** "*Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca*", di cui le commissioni riunite VII Cultura e X Attività produttive della Camera dei deputati hanno avviato l'esame.

La proposta interviene sulla disciplina recata dall'articolo 65 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, che assegna al ricercatore la **titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione industriale brevettabile** di cui

è autore quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca. Scopo della proposta di legge è quello di delineare una normativa più elastica rispetto a quella attualmente esistente, considerata eccessivamente rigida e di ostacolo all'incontro tra il mondo delle imprese e il complessivo sistema italiano pubblico della ricerca.

Energia

L'elaborazione di una politica energetica per l'Europa costituisce una delle sfide dell'Unione. Il **Pacchetto energia**, che rientra tra le iniziative strategiche del Programma legislativo della Commissione per il 2008, comprende:

- una comunicazione sulla seconda analisi strategica della politica energetica;
- la revisione della legislazione in materia di scorte petrolifere;
- la rifusione della dir. 2002/91/CE sul rendimento energetico (proposta di direttiva);
- la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

Per quanto riguarda l'**attività legislativa a livello nazionale** in materia energetica si segnala l'emanazione di **due importanti decreti legislativi** riguardanti, rispettivamente, il **risparmio energetico negli edifici**, e la **promozione della cogenerazione**.

Il primo dei due provvedimenti ha introdotto modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 192/2005, recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul **rendimento energetico nell'edilizia**, avente come obiettivo il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Le modifiche sono state apportate al fine di rendere il decreto legislativo maggiormente aderente alle disposizioni della direttiva comunitaria.

Il secondo provvedimento, attuativo della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione, ha definito misure in grado di **promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento**, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia elettrica ed energia termica che, rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore comporta: un risparmio economico dovuto al minor consumo di combustibile; una riduzione dell'impatto ambientale; minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico, derivanti dalla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza; la sostituzione di modalità produttive di calore poco efficaci e maggiormente inquinanti.

Anche la **manovra finanziaria per l'anno 2008** conferma una crescente sensibilità relativamente alle tematiche della promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Nel **decreto legge cd. “collegato”** alla manovra finanziaria per il 2008⁷⁵ sono contenute numerose disposizioni che vanno in questa direzione.

L'articolo 21, relativo al programma straordinario di **edilizia residenziale pubblica**, dispone che, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, tale programma venga attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

L'articolo 26 prevede, fra l'altro,

- per i nuovi interventi pubblici, l'obbligo di essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una **certificazione energetica** che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e **l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili** (comma 2);
- una nuova disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica con l'utilizzo di **fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale** (comma 4 bis);
- agevolazioni sulle accise per la produzione di **biodiesel** (commi 4-ter-4-sexies).

L'articolo 39-ter contiene misure per il **miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e ambulanze**, mediante l'istituzione di due appositi fondi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sempre per favorire la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, l'articolo 46-quinquies dispone che, nel caso in cui sia possibile effettuare la connessione alla rete elettrica mediante utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore di energia, questi è tenuto, dietro corrispettivo e purché tecnicamente fattibile, alla condivisione delle strutture medesime con il produttore di energia da fonti rinnovabili che ne faccia richiesta.

Nella **legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244)** si conferma, sulla scia di quanto avvenuto con la legge finanziaria per il 2007, un orientamento alla promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia.

Da un lato vengono infatti prorogate alcune delle misure introdotte nel 2007 (detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica in edilizia, per la sostituzione di frigoriferi, motori ed inverter), e dall'altro viene rivisto in maniera sostanziale il meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili. Inoltre, nell'ambito della ripartizione a livello regionale e locale degli obiettivi di efficienza energetica, si fa esplicito riferimento alla promozione di accordi pubblico (Regioni e Ministeri interessati) / privati, con particolare attenzione alle PMI, per lo sviluppo di imprese e attività connesse all'efficienza energetica ed alle fonti rinnovabili.

In particolare :

⁷⁵ Il riferimento è al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

- all'articolo 1, commi 20-24, si interviene nuovamente tramite **agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio**⁷⁶, prorogando dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55% per varie tipologie di interventi di riqualificazione energetica. Inoltre viene prorogata l'agevolazione per il calore fornito dalle **reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica**;
- all'art. 2 commi 143 ss è contenuta una serie di disposizioni che trattano propriamente delle fonti rinnovabili, con una **nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008, con due meccanismi alternativi di incentivazione: per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, si prevedono i certificati verdi, della durata di 15 anni, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata; per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch'essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni. Sono previste inoltre modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione, nonché una disposizione che regola le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, relativamente alla quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012;
- viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un **fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica** (art. 2, comma 322) attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico;
- al fine di facilitare la diffusione delle fonti rinnovabili di energia viene disposto l'obbligo per il gestore di rete di connettere "prioritariamente e senza indugio" gli impianti alimentati da rinnovabili, anche predisponendo, ove possibile, i necessari interventi di adeguamento della rete (articolo 2, commi 164-166);
- sono regolate le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, facendo salvo il potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni (art. 2, co. 167-172).

Nell'ambito del **processo di liberalizzazione del settore energetico** si ricordano poi le disposizioni volte ad aumentare gli scambi sul mercato nazionale del gas **fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE** introdotte dal suindicato **decreto-legge sulle liberalizzazioni (DL 7/07, art. 11)**.

In base a tale articolo le quote di gas naturale prodotto dai giacimenti italiani che oggi le imprese produttrici versano allo Stato in controvalore (*royalties*), saranno cedute dai titolari delle concessioni ad altri operatori presso l'**esistente mercato regolamentato**

⁷⁶ già introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

delle capacità e del gas (c.d. *borsa del gas*, già funzionante sul sito web di Snam Rete Gas. Le entrate derivanti dalla vendita sono destinate all'erario, mantenendo la previsione di gettito e non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si segnala, inoltre, la recente adozione del **decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73** recante "*Misure urgenti per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*" (legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125).

L'adozione del DL si è resa necessaria in quanto l'iter al Senato del disegno di legge recante **delega al Governo** per il completamento della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché per il **rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili**, (AS 691⁷⁷) non ha consentito il recepimento in tempo utile delle disposizioni della direttiva 2003/54/CE che – lo ricordiamo – ha previsto l'adozione da parte degli Stati membri di misure adeguate a consentire ai clienti domestici del mercato elettrico la libertà di scelta del proprio fornitore a **partire dal 1° luglio 2007**. Anche al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea il Governo ha ritenuto necessario adottare misure urgenti per tutelare l'utenza nella fase di passaggio.

Il **decreto-legge** contiene misure atte a tutela sia gli utenti che intendono muoversi verso nuove offerte senza incorrere nel rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi, sia coloro che, invece, vogliono rimanere con il proprio vecchio fornitore continuando ad usufruire delle garanzie attuali fino al completamento del processo di liberalizzazione di settore.

In particolare il decreto prevede:

- un **regime di tutela** per i **clienti domestici** che dal 1° luglio possono recedere dal vecchio contratto di fornitura, secondo modalità stabilite dall'AEEG, mantenendo le stesse garanzie;
- un **regime di garanzia** per i **clienti domestici e le pmi che non scelgono un nuovo fornitore**, consistente nella garanzia dell'erogazione del servizio di fornitura da parte dell'impresa di distribuzione e nella continuità dello svolgimento della funzione di approvvigionamento da parte dell'Acquirente Unico, mantenendo, al contempo le stesse garanzie. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche in caso di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta;
- un **servizio di salvaguardia** per gli altri **clienti non domestici** (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) **che non scelgono un nuovo fornitore** di energia elettrica e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore. Il servizio sarà svolto temporaneamente dalle imprese di distribuzione o dalle loro società di vendita, ma il Ministero dello sviluppo economico

⁷⁷ Recante delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE. Tale disegno di legge risulta attualmente all'esame della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato in sede referente. Talune disposizioni del provvedimento governativo - in particolare sulle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili – hanno trovato anticipazione nella legge finanziaria per il 2007.

dovrebbe provvedere in tempi rapidi alla individuazione dei fornitori attraverso procedure concorsuali;

- **regole di trasparenza per l'avvio del mercato per i clienti domestici.** E' previsto, infatti, l'obbligo di **separazione societaria** tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica; la **separazione funzionale** tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività (separazione estesa anche all'attività di stoccaggio del gas). Alla totale apertura del mercato da lato della domanda corrisponderà una completa apertura dal lato dell'offerta, favorendo lo sviluppo di una piena concorrenza a beneficio dei consumatori e garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture di rete;
- obbligo di **informazione trasparente su mix energetico** utilizzato per la produzione dell'energia fornita da parte dei fornitori di energia elettrica nei confronti dei loro i clienti finali, nonché delle fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, su proposta dell'AEEG.

Tutela dei consumatori

Tra le altre disposizioni recentemente approvate in materia di consumatori si ricordano, oltre ai citato DL 7/2007 (v. sopra) anche quelle contenute nella già citata **legge finanziaria 2008**.

- In particolare **all'articolo 2 i commi 196-203** affidano agli uffici prezzi delle camere di commercio il compito di ricevere e di verificare le dinamiche relative alle variazioni dei prezzi al consumo e provvedono alla **istituzione** presso il Ministero dello sviluppo economico del **Garante per la sorveglianza dei prezzi**, con il compito di sovrintendere alla tenuta e all'elaborazione delle informazioni provenienti da diverse fonti e di riferire al Ministro sulle dinamiche e su eventuali anomalie dei prezzi. Per il suo operato il Garante, nominato con DPCM tra i dirigenti di prima fascia del Ministero con un mandato triennale, svolto senza compenso e mantenendo le precedenti funzioni, si avvarrà delle strutture del Ministero stesso. Alle informazioni in materia di prezzi al consumo non si applicano le norme di tutela della riservatezza dei dati personali.
- I **commi 445-449** dell'articolo 2 prevedono e disciplinano l'istituto **dell'azione collettiva risarcitoria** a tutela degli interessi dei consumatori (*class action*). Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile dalle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti nei confronti dell'impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovare tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti. A tal fine il **comma 446** integra la disciplina della legittimazione ad agire giudizialmente a tutela degli interessi collettivi stabilita dagli artt. 139 e 140 del *Codice del consumo* (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206), **introducendo un articolo aggiuntivo (art. 140-bis)**, composto da 6 commi, che **disciplina e scandisce le diverse fasi dell'azione collettiva**, mirante ad ottenere dal giudice una pronuncia che, *accertando la lesione degli interessi di una determinata categoria di persone*, condanni il convenuto ad un **risarcimento**.

Tra i **provvedimenti** in materia di tutela dei consumatori attualmente **pendenti in Parlamento**, si segnalano le proposte di legge AC 664 e AC 848 recanti disposizioni in materia di **riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani**, assegnate in sede referente alla X Commissione.

Le proposte prevedono l'istituzione del **marchio "100 per cento Italia"**, di proprietà dello Stato italiano, che viene concesso ai produttori per i prodotti la cui ideazione, progettazione, disegno, lavorazione e confezionamento siano compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi, realizzati interamente in Italia. Le proposte prevedono, altresì, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'**albo delle imprese abilitate ad utilizzare il marchio** per i propri prodotti, prevedendo sanzioni per le violazioni alla disciplina di utilizzo del marchio introdotta dalle medesime.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione UE per il 2008, si rinvencono alcuni profili di interesse riguardanti le competenze della XI Commissione XI Lavoro. Tali profili possono ricondursi essenzialmente ai settori dell'**occupazione e mercato del lavoro** e delle **pari opportunità** sul lavoro.

In particolare, nel suo Programma di lavoro⁷⁸ la Commissione europea considera la **strategia di Lisbona** per la crescita e l'occupazione come lo strumento essenziale per plasmare una Unione europea più prospera e più attenta a favorire l'integrazione sociale. Al riguardo viene fatto presente che nella primavera del 2008 la riunione del Consiglio europeo offrirà all'Unione l'occasione per riflettere sull'esigenza di perfezionare la strategia di Lisbona, onde rispondere più efficacemente alle sfide della globalizzazione. Il 2008 registrerà altresì i primi risultati di uno sforzo più ampio inteso a far leva sulla politica di coesione dell'Unione per porre in essere la strategia di Lisbona a livello regionale.

La Commissione pone in rilievo che la **creazione di nuovi posti di lavoro**, pur non avendo ancora raggiunto il tasso di occupazione prefissato con la strategia di Lisbona, costituisce una premessa per la ripresa economica, per una **migliore qualità della vita** e per una risposta al problema posto **dall'invecchiamento della popolazione**. Per raggiungere gli obiettivi perseguiti la Commissione sottolinea la necessità di **coniugare flessibilità e sicurezza** a vantaggio dei datori di lavoro non meno che dei lavoratori, nonché adottare **incentivi e opportunità** nel campo dell'**istruzione** e della **formazione** lungo l'intero arco della vita.

Contemporaneamente, viene evidenziato che l'Unione deve individuare nuove vie per promuovere **l'accesso alle opportunità** che la società è in grado di offrire, per ovviare ai rischi e alle cause dell'emarginazione sociale e della povertà attraverso politiche attive di integrazione, nonché per prefigurare i necessari cambiamenti. Inoltre, la Commissione pone l'attenzione sulla promozione di un'adeguata **protezione sociale**.

Occupazione e mercato del lavoro

Con riferimento al settore in esame, la **XI Commissione** ha svolto un'**indagine conoscitiva sul lavoro precario** (intendendosi come tale tutti i rapporti di lavoro mancanti della stabilità assicurata invece dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) nel mondo del lavoro, al fine di approfondire tale fenomeno sia nel settore privato sia in quello pubblico. Si è in attesa dell'approvazione del relativo documento conclusivo.

⁷⁸ COM(2007)640.

Si segnala, per quanto riguarda il settore in esame, **la L. 17 ottobre 2007, n. 188**, recante “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera”. La relativa proposta di legge (**A.C. 1538**) è stata esaminata dalla XI Commissione Lavoro in sede referente nei mesi di marzo-giugno 2007.

La legge in esame ha lo scopo di **contrastare** la pratica di far firmare al lavoratore le **dimissioni “in bianco”** al momento dell'assunzione e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole, pratica riguardante prevalentemente le donne lavoratrici.

Inoltre, nell'ambito della **L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)**, esaminata dalla XI Commissione nei mesi di novembre e dicembre 2007, sono state approvate una serie di disposizioni relative al settore dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda gli **incentivi all'occupazione, i commi da 539 a 548 dell'articolo 2** prevedono l'attribuzione di un **credito di imposta** ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree del **Mezzogiorno** ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Tale credito di imposta è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.

Per quanto riguarda la **formazione, i commi 509 e 510 dell'articolo 2** prevedono in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un **bonus** da spendere per la propria **formazione professionale**, affidando ad un apposito decreto l'attuazione della norma in questione.

Per quanto riguarda gli **ammortizzatori sociali, i commi 521 e 522 dell'articolo 2** rinnovano, anche per l'anno 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni di euro per il settore agricolo), la possibilità di concessione **“in deroga”** dei trattamenti di **integrazione salariale straordinaria, di mobilità** e di **disoccupazione speciale** subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l'autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.

Il **comma 523 dell'articolo 2** prevede la possibilità di concedere, anche per l'anno 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di **CIGS** e il trattamento di **mobilità** ai lavoratori subordinati delle **imprese del**

commercio con più di 50 dipendenti, delle **agenzie di viaggio e turismo** con più di 50 dipendenti e delle **imprese di vigilanza** con più di 15 dipendenti.

Il **comma 524 dell'articolo 2** prevede, per il 2008, il **rifinanziamento** degli interventi di **proroga fino a 24 mesi** del **trattamento straordinario di integrazione salariale** per crisi aziendale nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, destinando a tale finalità 30 milioni di euro.

Il **comma 525 dell'articolo 2** proroga a tutto il 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, la possibilità di iscrizione nelle **liste di mobilità** per i lavoratori delle **imprese con meno di 15 dipendenti** licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

I **commi da 526 a 530 dell'articolo 2**, al fine di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla **gestione separata** presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, prevedono l'attivazione, in via sperimentale per l'anno 2008, di appositi **percorsi di formazione e riqualificazione professionale**, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione economica sotto forma di *voucher*.

Anche la **L. 24 dicembre 2007, n. 247**, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", esaminata dalla XI Commissione Lavoro (**A.C. 3178**) dalla fine di ottobre alla fine di novembre 2007, contiene importanti norme in materia di occupazione e mercato del lavoro. Per quanto riguarda gli **ammortizzatori sociali**, a seguito del provvedimento in questione, i lavoratori disoccupati o sospesi potranno beneficiare di una serie di misure volte a rendere più consistenti gli strumenti di sostegno al reddito, prevedendosi a tal fine un incremento dell'importo sia dell'indennità ordinaria di disoccupazione sia dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nonché, per i lavoratori sospesi dal lavoro, il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli incrementi annuali dell'integrazione salariale straordinaria. Altre norme introdotte dal provvedimento in esame incidono sulla **disciplina del rapporto di lavoro**, al fine di correggere alcuni aspetti della normativa vigente che potrebbero favorire le situazioni di "precarietà" del lavoro, ma facendo sostanzialmente salvo l'impianto degli strumenti attualmente previsti per una "flessibilità" del lavoro. Al riguardo, tra le altre norme, assume un particolare rilievo l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore, in modo da evitare un uso improprio

dello strumento del lavoro a termine. Inoltre, si consideri che la legge in esame prevede una **delega** finalizzata al **riordino** della disciplina in materia di **servizi per l'impiego**, di **incentivi all'occupazione** e di **apprendistato**.

La XI Commissione Lavoro inoltre ha avviato l'esame della **pdl A.C. 1807** (On. Burgio ed altri), recante modifiche al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in materia di **contratti di lavoro a tempo determinato**. Tale proposta, partendo dal presupposto che il D.Lgs. 368 del 2001 che attualmente disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, si presta ad un "abuso" dell'utilizzo del rapporto di lavoro a termine, è volta a **ripristinare espressamente il principio** (già previsto dalla normativa abrogata dalla riforma introdotta dal d.lgs. 368/2001) **per cui il rapporto di lavoro deve essere "di norma" stipulato a tempo indeterminato**, limitando la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro solamente nei casi di comprovate esigenze aziendali di natura temporanea e circostanziata.

Inoltre, si segnala che presso la XI Commissione Lavoro è in corso l'esame delle **pdl A.C 2933 e abb.**, che rispondono alla necessità, da più parti evidenziata, di introdurre una disciplina legislativa relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra i **membri del Parlamento** ed i loro **collaboratori**, soprattutto per gli aspetti civilistici, in modo da assicurare a questi ultimi maggiori certezze in termini di diritti e tutele lavorative.

Con riferimento all'occupazione e al mercato del lavoro si segnalano inoltre i seguenti **decreti legislativi**, i cui schemi sono stati esaminati dalla XI Commissione Lavoro per l'espressione del relativo parere:

- il **d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25**, recante "Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori";
- il **d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 48**, recante "Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori".

In **ambito regionale**, si segnala l'approvazione della **L.R. Sicilia 14 aprile 2006, n. 16**, recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili", della **L.R. Toscana 13 luglio 2007, n. 38**, recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nonché della **L.R. Liguria 13 agosto 2007, n. 30**, contenente "Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro".

Pari opportunità

Per quanto riguarda il tema delle **pari opportunità** tra uomini e donne nel lavoro, si pone in evidenza che la citata **L. 24 dicembre 2007, n. 247**, reca una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

AFFARI SOCIALI

Tutela della salute

Presso la Commissione affari sociali della Camera è in corso l'esame, in sede referente, dei progetti di legge (A.C. nn. 589 e abb.) recanti **norme in materia di parto e salute del neonato**. La Commissione ha elaborato un testo unificato dei diversi provvedimenti attualmente all'esame del comitato ristretto. Le proposte di legge affrontano i temi dell'assistenza alla nascita, della tutela dei diritti e della salute della gestante e del neonato, della salvaguardia della segretezza del parto, nonché della promozione del parto fisiologico e delle tecniche di analgesia nel travaglio-parto.

La Commissione ha inoltre concluso l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge (A.C. nn. 780 e 1891) in materia di **utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dall'Assemblea della Camera nell'aprile dello scorso anno.

Il provvedimento, che detta disposizioni per rendere obbligatoria l'ulteriore diffusione dei defibrillatori in alcune strutture fisse e mobili, è stato recentemente approvato con alcune modifiche dal Senato.

E' altresì all'esame della Commissione, in sede referente, il testo unificato delle proposte di legge (A.C. 439 ed abb.), recanti **disposizioni per l'accesso alla psicoterapia**, dirette ad affermare il diritto di accesso alle prestazioni di assistenza psicoterapeutica erogate dal Servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini che possono trarne beneficio.

Sul tema della tutela della salute va infine ricordata la recente istituzione della **Commissione** (monocamerale) **parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali** (DOC.XXII n. 8), istituita con delibera del 25 luglio 2007, avente il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori commessi nelle strutture sanitarie pubbliche e private e sulle cause che hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni.

E' inoltre all'esame della Commissione, in sede referente, la proposta di legge (A.C. 2814) recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulla sicurezza delle cure prestate.

Quanto alle misure contenute nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) vanno ricordate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 372, che prevedono un **contributo finanziario alle regioni e alle province autonome**, inteso **ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV**, mediante l'offerta attiva del vaccino, nonché quelle di cui ai commi 376-378 del

medesimo articolo che, **escludono, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa (10 euro) a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale**, incrementando a tal fine il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Salute veterinaria

Sul tema della salute veterinaria è all'esame, in sede referente, della Commissione affari sociali della Camera **la proposta di legge A.C. 2833** ed abb. recante **modifiche alla disciplina in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo**. Il provvedimento si propone di incentivare l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà, di definire le caratteristiche delle strutture di accoglienza di tali animali, di promuovere una cultura zoofila attraverso la responsabilizzazione dei proprietari, ridefinendo altresì il relativo quadro sanzionatorio.

L'**articolo 2, comma 370 della legge 24 dicembre 2007, n. 244** (legge finanziaria per il 2008) modifica **la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo** (legge n. 281/1991), eliminando il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la sterilizzazione. Il comma successivo attribuisce poi ai comuni ed alle comunità montane la gestione dei canili e gattili sanitari con l'osservanza di particolari modalità.

Trapianti

L'**articolo 2, commi 307-308 della legge 24 dicembre 2007, n. 244** autorizza un **finanziamento pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti**, istituiti ai sensi dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91 (*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*).

Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione e alla verifica della sicurezza della "rete trapiantologica".

Sono inoltre ampliate le attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti.

Prodotti farmaceutici e farmacovigilanza

L'**articolo 2, commi 348-353**, della legge finanziaria per il 2008 introduce **disposizioni finalizzate a garantire l'uso sicuro dei farmaci**, ad evitare

sprechi di medicinali e a definire le modalità applicative dei limiti della spesa farmaceutica per il 2007.

Politiche sociali

Nell'ambito del settore delle politiche sociali, vanno ricordate le proposte di legge (A.C. n. 11 ed abb.), all'esame in sede referente presso la XII Commissione, riguardanti l'istituzione di un **Fondo nazionale per i non autosufficienti** che stanziavano risorse finanziarie per migliorare il sistema di protezione sociale a favore dei soggetti non autosufficienti, integrando i servizi e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione.

E' inoltre all'esame della Commissione, in sede referente, la proposta di legge A.C. 1968, diretta al riconoscimento della **sordocecità come disabilità specifica unica**, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

Sono dirette ad apportare modifiche ed integrazioni alla **legge-quadro sul volontariato** (legge 11 agosto 1991, n. 266) le proposte di legge d'iniziativa parlamentare A.C. 1171 ed abb. che, nel confermare il valore sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, introducono disposizioni finalizzate a riconoscere, sostenere e promuovere le attività e le finalità dello stesso, nel rispetto dei principi di personalità, spontaneità e gratuità delle prestazioni e dell'assenza di fini di lucro.

Inoltre la Commissione ha portato a termine nella seduta del 24 aprile 2007, con l'approvazione del documento conclusivo, **l'indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia**.

Accanto all'esigenza di verificare l'efficacia degli strumenti previsti dalla normativa vigente per il sostegno alle famiglie, l'indagine si è proposta il compito di analizzare, più in generale, l'evoluzione del ruolo e delle condizioni sociali delle famiglie, in relazione ai cambiamenti economici, demografici e culturali intervenuti nella società italiana nel corso degli ultimi trenta anni.

Di recente, è intervenuta sulla materia **dei servizi socio-educativi** la **legge finanziaria per il 2008**.

In particolare, l'articolo 2, comma 457, ha ridefinito le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l'autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui) ed incrementando di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008 attualmente fissato in 100 milioni di euro.

E' ancora la **legge finanziaria per il 2008** (articolo 1, comma 462) ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, con particolare riferimento alla ***permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.***

AGRICOLTURA

Il Programma legislativo della Commissione europea per il 2008 prende in considerazione le politiche agricole (e della pesca), oltre che per le loro specifiche necessità di intervento, anche in quanto strumenti fondamentali nella lotta contro il mutamento climatico, per una Europa sostenibile.

In questo contesto più generale si collocano dunque le linee di intervento previste in materia agricola, le quali hanno come snodo centrale il “**check up**” **della riforma della politica agricola comune (PAC)**, adottata nel 2003, a seguito del quale ci si propone di accrescere l’efficienza del regime di pagamento unico e di adattare gli strumenti di sostegno al mercato.

Ai temi dello sviluppo sostenibile e della competitività si ricollega l’iniziativa volta a predisporre un **libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli**, per raccogliere tutti gli elementi utili a favorire la transizione verso una produzione ed un marketing di qualità, valutando anche proposte di modifica agli attuali sistemi di qualità per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali.

Particolare rilievo, in considerazione dell’accento posto in via generale dal documento sui profili di sostenibilità ambientale, assumono infine gli interventi previsti per la revisione del regime di **sostegno finalizzato a consentire la prosecuzione delle attività agricole nelle zone svantaggiate** e quelli del cd. “pacchetto foreste”, comprendente misure volte a **combattere la deforestazione** ed a contrastare il commercio del legname tagliato illegalmente.

Anche le politiche della pesca sono collocate dal Programma legislativo della Commissione per il 2008 nel contesto più generale delle misure di controllo dei mutamenti climatici.

La ridefinizione ed il potenziamento delle modalità di controllo della politica comune della pesca dovranno quindi essere orientate nella direzione di uno sviluppo sostenibile di tutte le attività marinare e delle regioni costiere.

In questa ottica la misura di maggiore rilievo è la prevista **modifica del regolamento sui sistemi di controllo della pesca**, che intende potenziare ed al tempo stesso semplificare, promuovendo l’utilizzo dei sistemi informatici, le norme di controllo, riducendo gli oneri per le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Nell’ambito del piano d’azione integrato per la politica marittima è prevista inoltre una **comunicazione sullo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nella comunità**, finalizzata alla definizione di un quadro imprenditoriale e giuridico idoneo a promuovere gli investimenti e lo sviluppo di questo settore.

La politica agricola

In attesa della elaborazione del Regolamento unico sulle organizzazioni comuni di mercato (OCM) che riunisca, semplificandole, le molteplici normative oggi vigenti per i diversi settori agricoli, è proseguita l'attività di adattamento alla nuove **PAC** avviata nel 2003 ed al regime di pagamento unico. In proposito merita ricordare che intensa è stata l'attività del Governo nel definire le linee di attuazione con le redazioni di decreti e circolari. Di rilievo appare tuttavia la norma approvata dal parlamento in sede conversione del D.L. n. 10/2007 "*Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*" che prevede la compensazione fra aiuti comunitari attesi e contributi previdenziali dovuti. In particolare, gli organismi pagatori possono procedere, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, alla compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria e comunicati dal competente istituto previdenziale all'AGEA tramite strumenti informatici (art. 4-bis). Il medesimo provvedimento (con l'art. 4-ter) ha anche determinato le modalità di riparto del premio unico PAC in presenza di un contratto di soccida.

Per quanto riguarda la gestione delle singole Organizzazioni di mercato, la riforma della **OCM dello zucchero** approvata nel corso del 2006, e che tanto pesantemente ha inciso sul sistema produttivo nazionale, ha portato alla approvazione, il 31 gennaio 2007 e dopo un lungo confronto con le parti, del Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. Per il comparto l'azione del Governo, che si è concretizzata nell'adozione di decreti ministeriali relativi all'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione e in materia di pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione (del 15 febbraio e del 20 novembre 2007), ha trovato una integrazione nelle disposizioni approvate dal Parlamento con la finanziaria 2007 (legge n. 244/2007) che stabiliscono che gli aiuti comunitari versati nell'ambito del piano di ristrutturazione non debbano concorrere alla formazione del valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP (art. 1, co. 239). Ancora la finanziaria 2008 (art. 2 co. 122 e 123) ha dotato il Fondo bieticolo saccarifero di 50 milioni di euro per il 2008.

Per quanto attiene al **comparto dell'ortofrutta** la riforma della Organizzazione comune di mercato è ormai stata approvata con il Reg. (CE) 26 settembre 2007, n. 1182/2007, anche se i regimi di aiuto istituiti dai precedenti regolamenti n. 2201/96 e n. 2202/96 continuano ad applicarsi alla campagna di commercializzazione che si conclude nel 2008.

Le disposizioni approvate per il settore mirano in primo luogo a rafforzare l'attività di controllo, incrementando da 23 a 48 milioni lo stanziamento precedentemente assegnato, con la finanziaria 2007, all'Agecontrol per la realizzazione dei controlli di qualità nel settore dell'ortofrutta (D.L. n. 159/2007, art. 42 primo comma). Inoltre 10 milioni di euro sono stati attribuiti all'Agenzia per

le erogazioni in agricoltura (AGEA) proprio per attivare le misure nazionali a supporto della riforma della OCM ortofrutticola (comma 2 del citato art. 42)⁷⁹.

Relativamente al settore, con l'audizione del Presidente e del Direttore scientifico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) si è conclusa l'indagine conoscitiva sul "sistema di produzione ortofrutticolo del mezzogiorno" che la Commissione XIII aveva deliberato in data 25 ottobre 2006.

Nel **settore vitivinicolo** l'attività della Commissione è proseguita parallelamente al confronto che si è realizzato in ambito europeo in merito alla proposta di riforma della organizzazione del comune del mercato vitivinicolo, formalizzata il 4 luglio 2007 a seguito di un approfondito e controverso dibattito sia nell'ambito del Consiglio agricoltura che presso il Parlamento europeo. La necessità di acquisire dagli operatori del settore le informazioni utili alla valutazione dell'impatto della riforma sul mercato nazionale ha indotto pertanto la XIII Commissione della Camera ad approvare nella seduta del 28 giugno 2007 una "*Indagine conoscitiva sul settore del vino*", nell'ambito della quale si sono tenute l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (24/7/2007), quella dei rappresentanti di associazioni professionali agricole (18/9/2007), nonché (il 3/10/2007) del Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Per poter gestire con maggiore efficacia i diritti di reimpianto, tuttora ritenuti un caposaldo per l'equilibrio del settore vitivinicolo, il Parlamento ha convertito il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 "*Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*" che con il comma 2 dell'articolo 4-ter, introdotto in sede di conversione, prevede l'istituzione di un registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto.

La realizzazione del **secondo pilastro della PAC**, ovvero le misure di **sviluppo rurale**, non coinvolge le istituzioni parlamentari essendo demandata in prima istanza all'attività del governo centrale, quindi alle singole regioni.

Nell'ambito della riforma di medio-termine della politica agricola comunitaria (PAC), il Regolamento (CE) n. 1698/2005 ha dettato le nuove disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale definendo una articolata procedura di programmazione che prevede (art. 11) la presentazione da parte di ciascuno Stato membro, sulla base degli orientamenti comunitari, di un piano strategico nazionale (PSN), da attuarsi mediante specifici programmi di sviluppo rurale (PSR), la cui definizione compete, nell'ordinamento italiano, alle regioni ed alle province autonome.

⁷⁹ Merita segnalare che l'attività parlamentare ha completato quella del Governo che con il D.M. 22 marzo 2007 (modificato dal D.M. dal D.M. 14 settembre 2007) ha dettato le disposizioni per una ricognizione delle aziende ortofrutticole in vista della riforma della OCM, e con il D.M. 27 marzo 2007 ha aggiornato il manuale operativo sulle procedure per i controlli sulla qualità dei prodotti.

Agli *Orientamenti strategici comunitari* relativi al periodo di programmazione 2007/2013 (approvati con la decisione del 20 febbraio 2006) ha fatto seguito la elaborazione del *Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale*, approvato nelle sedi comunitarie il 5 luglio 2007, che distribuirà fra le diverse regioni 8.292 milioni di euro. Il riparto di tale somma, iscritta nel FEASR, è stato disposto con la delibera CIPE del 15 giugno 2007. Fatta eccezione per il piano regionale del Molise, che è tuttora all'esame degli organi europei, tutte le regioni hanno presentato i propri Piani di sviluppo rurale ottenendone l'approvazione da parte del *Comitato sviluppo rurale* della Commissione, che da ultimo (il 23/1/2008) ha dato il via libera anche a quelli di Abruzzo, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

Nella programmazione comunitaria la enunciata intenzione di semplificare e migliorare le misure dirette alla **promozione dei prodotti agricoli** si è concretizzata nell'approvazione del Regolamento (CE) n. 3/2008 del 17 dicembre 2007 che conferma che nell'attuale contesto degli scambi internazionali occorre sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione. Sul tema continuano ad applicarsi le disposizioni di incentivo delle attività di **promozione pubblicitaria** realizzate all'estero approvate con la legge n. 296/2006 *Finanziaria 2007* e valide per tre periodi d'imposta a partire da quello relativo al 2007.

In merito alla **promozione della qualità** presso la Commissione agricoltura della Camera sono state presentate numerose proposte di legge rivolte ai singoli prodotti o alla tutela delle denominazioni. Per lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari con il metodo biologico hanno affiancato il disegno di legge governativo (AC 2604) numerose altre proposte (C. 1629 Lion, C. 1695 Bellotti, C. 2545 Lombardi e C. 2880 Delfino) sulle quali il comitato ristretto ha concordato un testo unificato adottato il 29 novembre 2007. Sono inoltre all'esame della Commissione agricoltura la proposta per lo sviluppo della filiera della pasta di alta qualità prodotta in Italia con l'attribuzione anche al prodotto di un marchio collettivo (C 2005), e la proposta diretta alla valorizzazione della "foglia emiliano romagnola" nonché della professione, *rectius* dell'"arte" di preparare la sfoglia fatta in casa e a mano, per evitare la standardizzazione di un alimento che svolge anche una funzione di richiamo turistico per la regione nel mondo (C275). Infine, è all'esame del comitato ristretto anche una proposta volta ad introdurre in Italia una nuova denominazione attestante la presenza di determinate qualità nei prodotti agroalimentari, definita come "*autenticità certificata*" ed accompagnata da un marchio di qualità. La denominazione assicurerebbe visibilità e tutela a quei prodotti che si caratterizzano per *tipicità*, riconosciuta tradizione, o per originalità e nel contempo garantirebbe al consumatore che il prodotto utilizza materie prime e metodi di produzione rispondenti a precisi requisiti ed è sottoposto ad un definito sistema di controlli ufficiali. Un apposito registro

enumererebbe tali prodotti, che debbono essere rigorosamente “realizzati in Italia”.

La politica comunitaria diretta ad assicurare il presidio delle **zone svantaggiate** rurali ed in particolare quelle montane, in connessione con la necessità di tutelare aree sottoposte a particolari rischi di degrado ambientale, si è tradotta in numerose disposizioni inserite nella legge n. 244/2007 *legge finanziaria 2008*. Le risorse destinate al **fondo per la montagna** sono state assicurate dal comma 40 dell'art. 1 che ha recato una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, mentre il comma 331 ha stanziato 5 milioni di euro nel 2008 per la difesa del suolo nei piccoli comuni caratterizzati da significativi rischi di dissesto idrogeologico o da estrema perifericità rispetto ai centri abitati, ed il comma 332 prevede la elaborazione di un piano di opere a basso impatto ambientale destinate fra l'altro a mitigare il rischio idrogeologico nonché incentivare la permanenza nelle **aree di montagna** delle popolazioni. Il rilancio economico trova nel comma 134 disposizioni che consentiranno alle cooperative forestali dei comuni montani di realizzare quella differenziazione delle attività, e dei redditi, che va sotto il nome di “multifunzionalità”, potendo ricevere nel futuro in affidamento diretto dagli enti locali incarichi per un importo non superiore ai 190.000 euro annui. Inoltre, relativamente alle agevolazioni fiscali disposte per le zone di montagna, alle cooperative che forniscono servizi nel settore selvicolturale - comprese le sistemazioni idraulico-forestali - deve applicarsi l'aliquota IRAP agevolata (comma 238); mentre agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in zone montane sono disposte dal comma 240 dell'art. 1.

Riservati alla **forestazione** o riforestazione di aree incolte sono infine i 50 milioni di euro attribuiti per il triennio 2008-2010 al fondo appositamente istituito e destinati a ridurre le emissioni di co₂. Peraltro parte delle menzionate risorse è destinata alla gestione *dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio* (IFNI), in attuazione del Protocollo di Kyoto.

La politica della pesca

La materia della pesca è di esclusiva competenza dell'Unione europea, tuttavia spetta ai singoli Stati membri dare attuazione ai provvedimenti comunitari dalla politica comunitaria della pesca (PCP) e mettere in atto il necessario **sistema di controlli** su tutte le navi operanti nelle acque sotto la propria giurisdizione e sulle proprie navi che pesca al di fuori delle acque comunitarie.

Dal 1996 gli Stati membri possono beneficiare di un sostegno finanziario per il controllo della pesca, che si estende anche alle spese relative al Sistema di controllo dei pescherecci (SCP) con l'uso di comunicazioni satellitari. Da ultimo la *decisione 2008/69/CE* del 21 dicembre 2007 ha definito l'entità della

contribuzione comunitaria alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2007 per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio connessi alla PCP. Tra le spese ammesse quelle per l'acquisto e installazione di attrezzature informatiche godono di un contributo pari al 50%, che è anche il tasso massimo di rimborso delle spese sostenute per acquisto o ammodernamento delle navi adibite alle ispezioni. Fra i paesi beneficiari non compare l'Italia.

L'intervento normativo per assicurare un contesto che agevolasse lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse si è esaurito con l'approvazione di complessi decreti legislativi, il D.lgs. n. 154/04 e il D.lgs. n. 100/2005 di modifica del precedente.

Il **sostegno alle attività di acquacoltura** è ora assicurato dalla approvazione dello strumento di pianificazione triennale che attiene tutto il comparto ittico, da ultimo il *Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009* adottato con il D.M. 3 agosto 2007. Le finalità proprie del piano sono quelle di favorire la durabilità e la sostenibilità delle risorse ittiche, di sviluppare le opportunità occupazionali, di tutelare il consumatore, di valorizzare la qualità delle produzioni ittiche, di tutelare la concorrenza e l'accesso ai mercati finanziari, di promuovere e rafforzare la ricerca scientifica.

Nel 2005, la produzione del settore ittico nazionale è stata di circa 516.465 t di cui il 55% proveniente dalla pesca e il 45% dall'acquacoltura, che denota il peso delle produzioni nazionali da allevamento connesso anche alle ridotte catture in mare conseguenti alla politica di contenimento dello sforzo di pesca .

In tema di acquacoltura l'interesse della Commissione XIII è stato diretto a regolamentare l'attività di allevamento biologico; pertanto le relative proposte sono state esaminate in connessione con le proposte sull'agricoltura biologica (ddl 2604, C. 1629 Lion, C. 1695 Bellotti) oppure sono state assegnate ma non è ancora iniziato l'esame (C. 2847 Tassone e C. 1460 Bellotti).